

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 102^a_{te} SITZUNG
6-12-1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 190:

„Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino - Alto Adige“. (Art. 44 - 64)

pag. 3

„Relazione dell'Assessore regionale alle attività sociali e sanità sulla situazione dei coloni trentini nel Cile“.

pag. 25


Gesetzentwurf Nr. 190:

„Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen für nicht zu Lasten des Staates gehende Bauten, die in der Region Trentino Tiroler Etschland durchzuführen sind“. (Art. 44-64)

Seite 3

„Bericht des Regionalassessors für Sozialfürsorge und Gesundheitswesen über die Lage der Trentiner Siedler in Chile“.

Seite 25



Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Vicepresidente: avv. RICCARDO ROSA

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario P.P.T.T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 30.11.1955.

PRUNER (Segretario P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato. Qualora oggi non finissero i lavori, si continua venerdì, perchè domani deve riunirsi la Commissione Finanze per l'esame del bilancio e sabato pure.

Continua la discussione sul punto 8) **all'Ordine del giorno:** « *Disegno di legge n. 190: "Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige"* ».

Capo VII

DEL DIRITTO DEGLI ESPROPRIATI DI OTTENERE LA RETROCESSIONE DEI LORO FONDI NON OCCUPATI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ'

ART. 44

« *Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tale fine acquistato non ricevette in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione.*

Il prezzo di tali fondi viene calcolato in base ai criteri già adottati per la valutazione fatta in precedenza, durante la procedura di espropriazione.

VINANTE (P.S.I.): A me sembra che adottare lo stesso criterio per la valutazione del fondo che dovrebbe venire restituito all'espropriato, sia commettere una ingiustizia nei confronti dell'espropriato stesso. Infatti può succedere che dal momento dell'esproprio al momento dell'eventuale retrocessione del fondo, quest'ultimo possa aver subito una valorizzazione, non per migliorie apportate ma per un'eventuale inflazione. In questo caso che cosa succederebbe? Succederebbe che l'espropriato per riavere il fondo, che è stato a lui espropriato e del quale non ha potuto avere la disponibilità, dovrebbe corrispondere un aumento del prezzo, il che, dal mio punto di vista, non è assolutamente da ritenersi giustificato. Per questo fatto e per questa ragione ritengo, a tutela dell'espropriato — normalmente si tratta di piccoli agricoltori o piccoli proprietari — di presentare un emendamento che possa garantire e tutelare meglio gli interessi dell'espropriato.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'art. 44, a firma Vinante, Raffaelli, Molignoni, con la dizione: « Il prezzo di tali fondi è quello liquidato in seguito all'esproprio. In caso di effettive migliorie apportate dall'espropriante, l'espropriato dovrà corrispondere, in aggiunta a quanto sopra, una somma pari a quella spesa per le migliorie. Nel caso, invece, che il fondo espropriato avesse subito dei danni, nella determinazione del prezzo di retrocessione se ne dovrà tenere debito conto ».

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): Senza prendere una posizione definitiva di fronte a questa proposta di emendamento, mi sembra che l'attuale disciplina preveda che il fondo da retrocedere debba essere nuovamente stimato al momento in cui viene retrocesso, o, meglio, al momento della domanda di retrocessione, e che questa disciplina corrisponda meglio anche alle esigenze di giustizia che sono state fatte presenti dal cons. Vinante; normalmente la retrocessione avviene solo dopo anni dall'avvenuta espropriazione. Quindi esiste una lenta svalutazione della moneta e la nuova stima si rende necessaria già per il notevole lasso di tempo che passa fra la prima stima con riferimento all'espropriazione e il momento

della domanda di retrocessione. Con ciò, con la nuova stima, anziché con una disposizione fatta particolarmente per i singoli casi, si risolve meglio l'altra questione circa l'indennizzo per l'eventuale migioria, e l'indennizzo stesso, o meglio la diminuzione di valore in seguito a danni sofferti dal fondo medesimo.

Quindi ritengo che l'attuale disciplina, che prevede la necessità di una nuova stima riferita al momento della domanda di retrocessione, corrisponda meglio alle esigenze di giustizia, soprattutto con riferimento alla svalutazione della moneta, ed in questa nuova stima senz'altro possono tenersi presenti le esigenze delle miglorie o dei danni subiti. Non mi sembra quindi che sia il caso di innovare quando in genere proprio anche su questo punto si è formata e consolidata una precisa giurisprudenza.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se ho ben capito il ragionamento svolto dall'Assessore Benedikter è giusto teoricamente, ma non così se applicato al caso dell'espropriazione. E' giusto che un fondo, un immobile, sia stimato secondo i criteri, i valori o i prezzi correnti al momento in cui avviene l'operazione; questo in linea generale. Ma nel caso specifico dell'espropriato che oggi si vede pagare il proprio fondo mille lire e al momento della retrocessione lo può ricomperare a 1.500, io non vedo ci sia giustizia ed equità, perchè se l'avesse venduto volontariamente e poi lo voglia riacquistare è giusto che subisca le alternative del mercato; ma essendo stato costretto ad alienarlo ad un prezzo corrente, non è giusto che lo paghi ad un prezzo maggiorato se gli viene retrocesso. La differenza di criterio sta nella mancanza di libertà nella contrattazione. Torniamo così al discorso dell'altro giorno.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): L'Assessore dice: noi abbiamo la tendenza ad una progressiva svalutazione della moneta; ed è appunto questo particolare argomento che ha richiamato l'attenzione nostra, perchè, come giustamente ha detto Raffaelli, il proprietario che è stato privato del suo fondo per un certo numero di anni, se lo vuole riavere deve pagare un prezzo maggiore. Se adottiamo un criterio enunciato dall'art. 41, noi operiamo una palese ingiustizia nei confronti dell'espropriato, il quale sarebbe costretto a sborsare un prezzo maggiore — in caso di retrocessione del suo fondo — di quello percepito al momento dell'esproprio. Ecco il motivo del nostro emendamento.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.):

Leggendo l'emendamento e ascoltando le spiegazioni, si ritiene sia meglio quello che loro propongono, però in pratica la questione è un po' diversa. Io devo cedere oggi un fondo, e ricevo 1000, questo fondo viene utilizzato dall'espropriante per 2-3-5-10 anni, e quando si verifica il fatto che questo fondo non serve più all'espropriante ho il diritto di chiederne la retrocessione. Intanto questo fondo, che prima era un frutteto, ha cambiato destinazione: è diventato un deserto o un fondo qualunque. D'altro canto potrebbe succedere che questo fondo abbia un valore maggiore, perchè, in seguito ad opere fatte, si è formato un centro abitato, e così via. Ci può essere anche una variazione del prezzo in seguito alla svalutazione della moneta, o in seguito ad una rivalutazione; quindi praticamente vale il principio che si applica sempre il prezzo corrente al momento della retrocessione. L'espropriato non perde niente, perchè al momento dell'esproprio ha ricevuto il prezzo corrente in base a stima, e oggi lo paga in base al prezzo corrente; anche se volesse acquistare un altro fondo dovrebbe seguire il mercato.

Penso sia meglio lasciare la formula prevista nel nostro progetto di legge, cioè che in caso di retrocessione si applicano le norme che valgono in occasione dell'esproprio, e quindi l'espropriante viene riespropriato. Questo è sempre più giusto, perchè miglorie, svalutazione della lira, ecc., sono sempre cose difficilmente applicabili. Pregherei di lasciare l'articolo come è, perchè, a quanto mi consta, è sempre andato bene.

NARDIN (P.C.I.): Quanto dice il dott. Erckert sarà senz'altro giusto, però può sorgere un dubbio da parte di chi legge questo articolo; non sarebbe meglio quindi precisare? Ad un certo momento si dice: « Il prezzo di tali fondi viene calcolato in base ai criteri già adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione ». Se a questo punto si aggiungesse: « tenuto conto dello stato del fondo al momento della retrocessione », allora ecco che...

CONSIGLIERE: E' implicito!

NARDIN (P.C.I.): D'accordo, è implicito, però sarebbe meglio abbondare. E' chiaro che la valutazione che si fa tiene conto dello stato in senso peggiorativo o miglorativo, come diceva il dr. Erckert. Penso però che aggiungendo questo, almeno dal punto di vista psicologico, si crea maggiore sicurezza e tranquillità da parte di coloro che domani dovessero trovarsi in queste condizioni. Posso anche stendere un emendamento.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Sono d'accordo con tale emendamento, perchè praticamente...

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Quello si può fare benissimo.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.P.V.): ...corrisponde a quello che ho già spiegato, cioè che si stima con riguardo alla posizione, al valore, allo stato di miglioria, allo stato di deperimento, ecc. Quindi è giusto.

NARDIN (P.C.I.): Lo fate voi?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): No, lo faccia lei.

NARDIN (P.C.I.): « Tenuto conto dello stato del fondo al momento della retrocessione ». Prima la mia o la vostra firma?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): E' lo stesso, qualche volta ci accordiamo!...

PRESIDENTE: Nardin, lei aggiunge al testo della Giunta il testo presentato dai Consiglieri?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Al testo della Giunta.

PRESIDENTE: Ma rimane fermo l'altro emendamento?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Sì, lo metta in votazione.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Nardin, Benedetti, Albertini: aggiungere all'art. 44 la seguente dizione: « tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione ».

Prima però dobbiamo mettere ai voti l'emendamento, a firma di Vinante, Raffaelli e Molignoni, che ho già letto, sostitutivo del secondo comma dell'art. 44. Chi è d'accordo con l'emendamento di Vinante, Raffaelli e Molignoni? E' respinto a maggioranza, con 5 voti favorevoli.

Pongo ai voti l'emendamento a firma di Nardin, Benedetti ed Albertini: aggiungere dopo la parola « espropriazione », alle ultime parole del testo della Giunta, le parole: « tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione ». Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno; è posto ai voti l'emendamento: approvato a maggioranza con due astensioni.

E' posto ai voti l'art. 44: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

ART. 45

« Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 11 deve indicare i beni che non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera pubblica, sono in condizioni di essere rivenduti. »

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi causa da essi, che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, devono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto di ufficiale giudiziario o di usciere all'espropriante; nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo, devono effettuare il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda. »

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari e gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Presidente della Giunta regionale o provinciale perchè con decreto dichiarari che i beni non servono più all'opera pubblica ».

E' posto ai voti l'art. 45: unanimità.

ART. 46

« Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'art. 17 e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. »

Quando l'intero fondo non fosse stato occupato per la esecuzione dell'opera pubblica, è sempre applicabile il disposto dell'art. 44 ».

NARDIN (P.C.I.): L'art. 17 dice: « Le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per il proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole ».

Sono queste che non possono essere retrocesse? Va bene, ma solo perchè c'è stata una richiesta del proprietario? Faccio un caso: questa richiesta del proprietario avviene per una causa ben precisa, l'espropriazione di tutta una serie di immobili che costituiscono la parte centrale e fondamentale di quel fondo, rimane qualche cosa non contemplata e non prevista nel piano di esecuzione dell'espropriante, ed allora il proprietario dice: « Che cosa me ne faccio di questa roba? Chiedo che venga compresa anche questa ». Questo mi pare di capire; cioè che quella parte che avanza e che l'espropriante non aveva considerato nel suo piano di esecuzione, dal momento che il corpo centrale di quel fondo o di quell'azienda viene ad essere espro-

priato, è evidente che non serve più, o serve poco dopo l'espropriazione, ed è evidente che in conseguenza di ciò chiedo che venga compresa nel piano di esecuzione, perchè la parte centrale viene ad essere espropriata. Quindi la questione della volontarietà mi pare sia molto relativa, subordinata comunque all'esproprio forzoso della parte fondamentale del fondo.

Ed allora perchè non si dovrebbe applicare l'art. 44 anche per questa parte? Cioè: « *Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'art. 17 e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori* »; perchè non dovrebbe essere applicato per queste frazioni l'art. 44? E' una domanda che vorrei porre all'Assessore.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 46: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

ART. 47

« *Fatta l'espropriazione, se l'opera non si sia eseguita o siano trascorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che dall'autorità giudiziaria competente venga pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e che siano loro restituiti i beni espropriati, mediante pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 44 della presente legge* ».

VINANTE (P.S.I.): A me sembra che la formulazione di questo articolo consenta all'espropriante delle facilità anche in mancanza dell'esecuzione delle opere, che cioè non abbia una disciplina quasi di obbligo di esecuzione delle opere, e che egli possa, senza la tutela a favore dell'espropriato, abbandonare eventualmente l'esecuzione dell'opera o iniziare le pratiche per ottenere il riconoscimento di pubblica utilità con eccessiva facilità. Ritengo che si debbano imporre all'espropriante delle norme un po' più decise, un po' più costrittive, in ordine alla esecuzione delle opere che egli intende eseguire. Perchè qui, in sostanza, con l'art. 47, si dice che « se l'opera non si sia eseguita o siano trascorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare dall'autorità giudiziaria competente che venga pronunciata la decadenza », e l'espropriante restituisce i beni espropriati. Mi sembra troppo facile, troppo comodo, che un ente che ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità ad un certo punto, sia pur per ragioni valide, abbandoni l'opera e l'espropriato possa ricevere la restituzione del fondo e basta. Pertanto

vorrei proporre un emendamento sostitutivo dell'art. 47, col quale si stabilisca anzitutto che l'espropriante, per ottenere eventualmente la proroga, deve presentare una domanda entro i termini stabiliti, e poi che in caso di restituzione l'espropriato abbia il diritto di chiedere un indennizzo speciale.

PRESIDENTE: E' stato presentato, a firma Vinante, Paris, Raffaelli, Nardin, un emendamento sostitutivo dell'art. 47: « L'espropriante in caso di ritardo per cause di forza maggiore per l'inizio e il termine dei lavori, può chiedere una proroga purchè la domanda di proroga venga presentata prima della scadenza dei termini in corso. Nel caso le opere non venissero eseguite entro i termini stabiliti la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e si deve procedere ad una nuova dichiarazione. In caso negativo all'espropriato spetta un indennizzo speciale ».

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): I proponenti non hanno tenuto presente che esiste qui la fattispecie già regolata all'art. 8, comma III: « L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni e i lavori. L'autorità che stabilisce i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni se non in forma di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge. Con la pronuncia sulla domanda di dichiarazione di pubblica utilità viene deciso anche sulle osservazioni presentate a norma dell'art. 5 ». La fattispecie è regolata all'art. 8, salvo quell'inciso circa l'espropriante, che dovrebbe presentare la domanda di proroga entro un determinato termine; però non è qui la sede della materia della fissazione di termini per la presentazione della domanda di proroga, chè, in base alla giurisprudenza sull'art. 8, la forza maggiore deve, si intende, essersi verificata prima dello spirare del termine...

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Basta l'art. 8, è chiaro.

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): ...o altre ragioni, indipendenti dalla volontà del concessionario, devono essersi verificate prima dello spirare del termine. Quindi, per dare motivo alla proroga deve venir dimostrato questo caso di forza maggiore, esistente prima dello spirare del termine.

VINANTE (P.S.I.): Sì, la regolamentazione è effettivamente quella stabilita dall'art. 8, però quello che dice l'Assessore Benedikter non è precisato nell'art. 8, in quanto si può chiedere una proroga della dichiarazione di pubblica utilità in base all'articolo, anche dopo stabiliti i termini. E difatti è successo che per opere di pubblica utilità che non sono state eseguite entro i termini prescritti, sono state chieste delle proroghe, ma successivamente alla scadenza. Ora l'art. 8 è stato approvato, ma una certa garanzia che almeno la presentazione della domanda di proroga sia fatta prima della scadenza dei termini, credo sia giustificata.

Un altro argomento: nessuna cautela, nessuna garanzia viene data all'espropriato di un indennizzo speciale. In sostanza viene restituito il fondo come è e l'espropriato lo riprendere senza ottenere alcun indennizzo. Non mi sembra giusta questa procedura.

FORER (S.V.P.): In den vorangehenden Artikeln steht die Bestimmung, dass die Erklärungen über die Gemeinnützigkeit eines Werkes durch den Präsidenten des Landesausschusses bzw. den Präsidenten des Regionalausschusses erfolgen. Mag es nun aus Mangel an Kenntnis dieser Angelegenheiten sein: ich kann nicht begreifen, wieso in solchen Fällen nicht, wie auch sonst, wenigstens in erster Instanz, eine Verwaltungsbehörde diese Erklärung der Gemeinnützigkeit eines Baues rückgängig machen kann. Soviel ich das Gesetz kenne, ist sogar die Erklärung über die Enteignung vom Landesausschusspräsidenten unterfertigt.

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): La proroga concessa dopo la scadenza dei termini è, naturalmente, illecita; così si è pronunciato il Consiglio di Stato il 26 marzo 1926 e la Cassazione. C'è una giurisprudenza che precisa a questo punto che la domanda di proroga debba essere presentata prima della scadenza dei termini; anche se con riferimento alla forza maggiore o ad altre ragioni, deve essere presentata prima della scadenza dei termini. Quindi un proroga concessa dopo la scadenza dei termini è da ritenersi illegittima.

VINANTE (P.S.I.): Questa la giurisprudenza, ma non è la legge!

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): E' giurisprudenza pacifica, che interpreta la legge, sulla quale non c'è da avere nessuna preoccupazione, in quanto si tratta di una di quelle leggi che ha subito un lungo lavoro di interpretazione e sulla quale si è formata nel suo complesso una giurisprudenza costante e copiosa.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento preletto: maggioranza contraria, 5 favorevoli.

E' posto ai voti l'art. 47: unanimità.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei proporre un articolo aggiuntivo; non ho trovato una sede migliore perchè in precedenza era già stata approvata la materia. Cioè, quando un ente o una persona fisica inizia le pratiche per la espropriazione e la dichiarazione di pubblica utilità, e dopo aver ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità le abbandona, che cosa succede? Succede che l'espropriato ha avuto l'immobilizzo del suo bene espropriato e logicamente non ha potuto disporne, e ha quindi subito dei danni. Non credo che nel progetto di legge sia prevista una cautela a favore degli espropriati. Per questo vorrei proporre in questa sede un articolo aggiuntivo, il quale stabilisca che nel caso di abbandono o di ritardo nella procedura di esproprio, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, il proprietario dell'immobile minacciato di esproprio può chiedere all'espropriante la rifusione dei danni.

PRESIDENTE: Sarebbe un articolo 47 bis. Leggo la proposta, a firma Vinante, Raffaelli, Nardin, Paris:

« Nel caso di abbandono o di ritardo nella procedura di esproprio, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, il proprietario dell'immobile minacciato da esproprio può chiedere all'espropriante la rifusione dei danni ».

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Se è stata chiesta per un'opera la dichiarazione di pubblica utilità, con questa dichiarazione l'espropriando non è ancora danneggiato. Il danno comincia effettivamente dal momento dell'occupazione. La sola dichiarazione di pubblica utilità non procura alcun vantaggio per l'espropriante e nessun danno per l'altro. Daltro canto, se uno, eseguendo un'opera in base alla dichiarazione di pubblica utilità, arreca danno a qualunque, questi ha sempre il diritto di chiedere il risarcimento del danno. Questo è un principio fondamentale della nostra legislazione: chi subisce un danno ha il diritto di chiedere il risarcimento. Sono perciò dell'opinione che non è necessario questo nuovo articolo, sebbene l'idea come tale sia giusta, ma, come ho già detto, mi sembra che abbiamo a disposizione leggi sufficienti per garantire l'incolumità del proprietario per quanto riguarda i danni derivanti da espropriazione.

VINANTE (P.S.I.): Mi pare che la tesi sostenuta dall'avv. Erckert non sia solida, perchè se so che un determinato fondo è stato sottoposto a dichiarazione di pubblica utilità, è logico che qual-

siasi mia idea di realizzare qualche opera in quel fondo non l'affronterò di certo perchè so che verrà espropriato. Ritengo quindi che la dichiarazione di pubblica utilità comporti un vero danno all'ente o alle persone sottoposte alla procedura di esproprio. Circa il risarcimento del danno che viene arrecato, vorrei ricordare anzitutto che è necessaria una causa e che la giurisprudenza è sempre stata negativa, dicendo che la legge non è precisa su questo argomento. Ritengo sia giusto inserire una garanzia per il proprietario del fondo, nel senso che in caso di abbandono gli spetti un indennizzo, e questo anche perchè gli enti o le persone che vogliono iniziare una procedura di esproprio riflettano un po' di più. Non è la prima volta che uno chiede la dichiarazione di pubblica utilità, inizia magari le pratiche di esproprio, e poi, o perchè non ha avuto i mezzi sufficienti per finanziare l'opera o perchè ha cambiato idea, le abbandona. Non è giusto che al proprietario del fondo si dica: riprendi il fondo e nessun indennizzo ti spetta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi consenta il Presidente e il Consiglio di ripetere qui, in questa legislatura, un breve discorso che mi ricordo di aver fatto nella precedente legislatura. Una legge, soprattutto una legge complessa come questa, deve essere un organismo di precisione; nel momento in cui la legge viene presentata al Consiglio deve essere stata già meditata in tutti i suoi aspetti; per cui se emendamenti devono venire presentati, normalmente devono essere emendamenti di pura forma; in quanto essi siano emendamenti di sostanza bisogna che vengano presentati prima, e che possano essere stati meditati, perchè altrimenti si commettono fatalmente degli errori. Abbiamo già avuto nelle nostre leggi, anche nelle più semplici, situazioni di disagio in cui ci siamo trovati per emendamenti introdotti di cui non avevamo potuto, « ex abrupto », in Consiglio, valutare la portata e che non avevamo potuto armonizzare attraverso un attento esame con le altre disposizioni di legge già fatte. Si crede di poter mutare una rotellina in questo complesso meccanismo, e poi ci si accorge che quella rotellina messa là, sposta tutto il meccanismo della legge. Questa non è teoria, è proprio pratica, e mi ricordo che insistetti perchè questo concetto venisse inserito nel Regolamento e nel Regolamento l'abbiamo, perchè è detto: « Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi devono essere presentati al Presidente del Consiglio almeno 48 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono ».

Questa norma dell'art. 75 del Regolamento ha una sua funzione pratica evidentissima: si vuole che chi ha pensato all'elaborazione della legge veda

gli emendamenti e li esamini e li coordini e possa esprimere il suo giudizio, sicuro di non sbagliare, o almeno con molta minore probabilità di sbagliare di quello che non avvenga se deve valutare la cosa così improvvisamente. In questo caso specifico, per esempio, il concetto portato da Vinante per me è accettabile; non è assolutamente accettabile invece la stilizzazione dell'articolo, perchè essa non considera i rinvii dovuti a forza maggiore, i rinvii o gli abbandoni dovuti a causa indipendente dalla volontà del richiedente l'espropriazione.

Situazioni che si verificano benissimo, più frequentemente che gli abbandoni per puro criterio, per pura volubilità del proponente, il quale sa che quando si orienta verso la procedura di esproprio incontra fatalmente spese non indifferenti per la presentazione dei progetti, e così via, e ci deve molto ben pensare. Bisogna comunque definire e bisogna elaborare l'articolo in una forma più coerente, e bisognerebbe vedere se, dopo aver stabilito questo, non ci troviamo in contraddizione con qualche norma che abbiamo già votato o che è contenuta nel progetto di legge. Ora rifarei a tutti i Consiglieri questa viva preghiera: siccome l'attività legislativa è la più ardua fatica che si possa imporre alla mente umana, perchè è uno sforzo di astrazione e di previsione che non può essere improvvisata, vi prego, gli emendamenti di forma portateli pure qui, si giudica subito un complemento, un inciso che possa chiarire meglio la portata della disposizione, è sempre una collaborazione molto gradita; gli emendamenti di sostanza fate che siano presentati in modo da poter essere vagliati, giudicati ed eventualmente completati, al fine che lo sforzo comune sia coronato, non dico dal successo, ma dal convincimento di aver fatto il nostro dovere in forza del tutto meditata.

Nel caso concreto, ripeto che personalmente sul concetto esposto non avrei niente in contrario, sul testo dell'emendamento sì. Proporrei di consentirci di non votare in questo momento, e nell'ora di intervallo vediamo e coordiniamo, perchè questa è una modifica di sostanza che può essere accettata, ma che deve essere un po' meglio formulata se non vogliamo aver fatto una norma che domani diventi un ginepraio per gli interpreti, con una applicazione ingiusta, contrariamente alla volontà dei proponenti e nostra.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo di non aver mai potuto dichiarare con tanta convinzione e tanta sincerità e pienezza il mio accordo col signor Presidente della Giunta Regionale per quello che ha detto a proposito dei tempi e del sistema di intervento nella formulazione delle leggi e in genere nella condotta dei nostri lavori. Ho fatto questa os-

servazione in altra sede, in sede più ristretta di Commissione, e credo opportuno e doveroso cogliere l'occasione per chiedere al Presidente del Consiglio Regionale, ai Presidenti delle Giunte Provinciali e ai Presidenti dei Consigli Provinciali, di tener conto delle giustissime osservazioni del Presidente Odorizzi. Noi ci troviamo in questa sede da 15 giorni, e specialmente nei gruppi minoritari, che non abbiamo la possibilità di una ripartizione di lavoro come si può concedere invece un gruppo di maggioranza di 15-20 Consiglieri — consentiteci di mettere davanti queste nostre difficoltà perchè una certa serietà nell'esercizio del nostro mandato la vogliamo avere anche noi —, ci troviamo nella impossibilità materiale di fare le cose sul serio; si è accumulato nello scorcio di fine d'anno un materiale tale che non può essere digerito e meditato con la serietà che la qualità del materiale stesso richiede. Abbinare questa legge, così ponderosa come volume e difficile e delicata come contenuto, alla legge votata l'altro giorno, mettetela insieme al bilancio preventivo con le relazioni che lo accompagnano, e ditemi se un Consigliere, o i Consiglieri che vogliono prendere sul serio queste proposte che vengono da voi maggioranza, hanno il tempo materiale di fare uno studio attento e ponderato!

Il Presidente della Giunta, a proposito di questo articolo aggiuntivo, ha detto che il concetto è accettabile, mentre non altrettanto accettabile è la formulazione dell'articolo; ma quando si deve mettersi qui a buttarlo giù in due minuti, evidentemente si dicono le cose nel modo più approssimativo e si arriva anche a tradire lo stesso proprio pensiero, e questo certo non per volontà o colpa di chi propone l'emendamento. Voi ricordate benissimo, e se no ve lo ricordo io, che in altre occasioni, per esempio nella riforma del Regolamento o nella legge sulla Cassa di Malattia, da parte di questi gruppi sono stati presentati emendamenti a decine, ed abbiamo avuto lo scrupolo di presentarli non 48 ore prima, ma qualche giorno o qualche settimana prima, debitamente per iscritto, ciclostilati, in modo da poterli distribuire a tutti i Consiglieri, ma c'era il tempo! Dateci questo tempo, distribuite l'economia dei lavori della Regione in maniera diversa...

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' dal 15 di ottobre che questa legge vi è stata data!

RAFFAELLI (P.S.I.): Qualcuno di questi provvedimenti di legge è venuto anche per tempo, ma poi i provvedimenti si sono via via accumulati. Rendetevi conto di queste cose, e non ripetete l'errore che è stato commesso quest'anno di lasciare

il Consiglio in vacanza per 4 mesi e di pretendere poi dai Consiglieri che facciano tutto in 15 giorni e lo facciano bene!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Intanto questo l'avete dal 15 ottobre!

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): Abgeordneter Forer hat vor kurzem eine Frage an mich gerichtet. Sie ist nicht sofort beantwortet worden, erstens, weil es eben nur eine einfache Frage war, die keinen Abänderungsvorschlag enthielt, und zweitens, weil eine Abänderung auch nicht in Frage gekommen wäre. Dennoch bin ich ihm natürlich eine Antwort schuldig.

Er hat die Frage gestellt, ob die Rückgängigmachung der Erklärung des öffentlichen Nutzens nicht auch durch die Verwaltungsbehörde in erster Instanz erfolgen könnte. Hier ergibt sich entweder der Fall, dass der in dem Enteignungsdekret angegebene Termin verstreicht, ohne dass die Arbeiten durchgeführt werden, oder dass nach Durchführung der Arbeiten noch ein Teil des enteigneten Geländes übrig bleibt. Im ersten Fall, also bei unnützem Verstreichen der Termine, begründet das Gesetz automatisch das Recht des ehemaligen Eigentümers, die Rückgabe des gesamten enteigneten Geländes zu verlangen; für die Behandlung und Entscheidung solcher Rechtsfragen ist einzig und allein nur das Gericht zuständig. Im zweiten Fall dagegen, wenn ein Teil des enteigneten Grundes übrigbleibt, entsteht vorerst noch eine Verwaltungsfrage, eine Frage, die zuerst noch mit einer gewissen Ermessensfreiheit seitens der Verwaltungsbehörde, die die Enteignung ausgesprochen hat, entschieden werden muss.

Der Enteigner kann von sich aus erklären, dass gewisse Teile des enteigneten Grundstückes nicht mehr notwendig sind. Wenn er das nicht tut, dann kann die Verwaltungsbehörde angegangen werden, um diese Erklärung abzugeben. Diese Erklärung gehört noch in den Verwaltungsbereich, indem sie Ermessenssache ist; das heisst, es muss die Verwaltungsinstanz von sich aus feststellen, welche Teile des enteigneten Grundstückes nicht notwendig sind, wobei sie eine gewisse Ermessensfreiheit hat, dieselbe Ermessensfreiheit, die sie eben bei der Entscheidung über den öffentlichen Nutzen besitzt. Sobald die Verwaltungsinstanz diese Erklärung über die Gründe, welche für die Arbeiten nicht mehr erforderlich sind, abgegeben hat, lebt das Recht des ehemaligen Eigentümers im vollen Umfange wieder auf. Es ist eine Art Vorkaufsrecht, ein Recht, diese Gründe als Bevorrechteter zurückzuerwerben; die weitere Behandlung obliegt dann auch

hier wieder der Gerichtsbehörde. Dies entspricht eben einem reinen Rechtsprinzip, dass die Gerichtsbehörde über alle Fragen entscheidet, die mit der Rückgabe im Zusammenhang stehen, sobald das diesbezügliche Recht entweder schon besteht oder durch die Erklärung der Verwaltungsbehörde endgültig präzisiert ist.

(Segue traduzione).

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la proposta di inserimento dell'art. 47 bis, il testo relativo verrà riveduto e ristudiato. Proporrei quindi di continuare con gli altri articoli, e poi, prima della votazione finale, di fornire su questo emendamento. Quindi con questa riserva, riprendiamo dall'art. 48.

Capo VIII

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI FONDI PER L'ESTRAZIONE DI PIETRE GHIAIA E PER ALTRI USI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ART. 48

« Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra e zolle, per farvi deposito di materiale, per stabilire magazzini e officine, per praticarvi passaggi provvisori per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non possono essere occupati i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per proprio uso anche in terreni non chiusi da muro, non possono essere espropriati se non nei casi previsti dall'art. 56 ».

E' posto ai voti l'art. 48: unanimità.

ART. 49

« La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Presidente della Giunta provinciale, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione, e della indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve essere comunicata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 10 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano le offerte indennità, le quali in caso di silenzio si considerano rifiutate.

La notificazione deve essere eseguita a cura di colui il quale chiede l'occupazione temporanea;

questi deve dare al Presidente della Giunta regionale o provinciale la prova della avvenuta notificazione ».

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Non regionale, provinciale!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Solo provinciale, perchè regionale?

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Regionale è cancellato!

PRESIDENTE: Qui dice regionale e provinciale.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): E' competente il Presidente della Giunta provinciale per l'occupazione temporanea!

PRESIDENTE: Prego formulare un emendamento.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): No, c'è nel testo della Commissione.

DALVIT (D.C.): E' formale!

PRESIDENTE: No, la Commissione ha solo proposto di togliere le parole: « della Provincia in cui si trovano i beni da occupare ». Come conseguenza si può anche togliere, ma non è stato proposto.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): La Commissione ha tolto anche la parola alla penultima riga « regionale o », perchè queste domande per la occupazione temporanea vanno dirette al Presidente della Giunta provinciale. Forse è sfuggito nella trascrizione del verbale, o della relazione della Commissione.

PRESIDENTE: Se il Consiglio è d'accordo, stralcio, altrimenti chiedo che venga presentato un emendamento scritto. Cadrebbero le parole « regionale o »: se non ci sono opposizioni, le cancello.

E' stato presentato un emendamento, a firma Nardin, Raffaelli, Vinante, al secondo comma, che propone la sostituzione delle parole « giorni 10 » con « giorni 20 ».

NARDIN (P.C.I.): Solo perchè mi sembra che dieci giorni siano effettivamente pochi. Ad un bel momento uno si vede arrivare questa comunicazione e naturalmente deve interrompere i propri lavori, andare, vedere, fare le osservazioni, ecc. Non è uno scherzo, soprattutto per i contadini! Credo che 20 giorni siano un termine più adatto. Ci può essere più di un proprietario in un fondo, bisogna andare a chiamarli, cercarli.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento: 18 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti.

Pongo ai voti tutto l'art. 49 con le modifiche da me lette alla penultima riga dell'articolo e con l'emendamento approvato: unanimità.

ART. 50

«Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Presidente della Giunta provinciale, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta e determina contemporaneamente la durata dell'occupazione».

RAFFAELLI (P.S.I.): Quale domanda? Quella domanda che si sottintende con la mancata dichiarazione di accettazione?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Dell'occupazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Pensavo si riferisse alla domanda di perizia.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 50: unanimità.

ART. 51

«Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi viene avvertito a mezzo del Sindaco del giorno in cui si procederà alla perizia».

E' posto ai voti l'art. 51: unanimità.

ART. 52

«Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità deve essere determinata avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione, e tenuto conto di tutte le altre circostanze valutabili».

E' posto ai voti l'art. 52: unanimità.

ART. 53

«Il Presidente della Giunta provinciale, vista la perizia, ordina il pagamento della somma determinata dal perito e autorizza l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Presidente della Giunta provinciale ne ordina il deposito presso la Tesoreria provinciale e autorizza la occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini e modi stabiliti dall'art. 31».

E' posto ai voti l'art. 53: unanimità.

ART. 54

«Qualora l'imprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto di autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato danno non preveduto nella determinazione della indennità, resta sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni».

E' posto ai voti l'art. 54: unanimità.

Capo IX

DELLE OCCUPAZIONI NEI CASI
DI FORZA MAGGIORE E DI URGENZA

ART. 55

«Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Presidenti delle Giunte provinciali possono ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Se poi l'urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il Presidente della Giunta provinciale ed attenderne provvedimenti, il Sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione».

E' posto ai voti l'art. 55: unanimità.

ART. 56

«Il Presidente della Giunta provinciale col decreto che autorizza l'occupazione, o con decreto successivo da notificarsi ai proprietari dei beni occupati, stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se accettata, viene tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il Presidente della Giunta provinciale ne ordina il deposito presso la Tesoreria provinciale.

Quanto al modo e ai termini per fare l'offerta e l'accettazione, si devono osservare le disposizioni degli articoli 18 e seguenti.

Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea, i proprietari dei

beni occupati possono ricorrere all'autorità giudiziaria; in difetto, l'indennità si considera definitivamente stabilita nella somma indicata nel decreto del Presidente della Giunta provinciale.

Trascorsi due mesi dall'occupazione senza che sia stata determinata provvisoriamente l'indennità, i proprietari dei beni occupati hanno facoltà di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria per la determinazione in giudizio della stessa».

E' posto ai voti l'art. 56: unanimità.

ART. 57

«Le occupazioni temporanee previste dall'art. 56 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

Occorrendo di renderle definitive si procede secondo le norme di cui agli articoli 10 e seguenti della presente legge, restando in tal caso sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea da determinarsi distintamente.

Nel caso che l'occupazione sia poi resa definitiva, in luogo dell'indennità prevista dal precedente art. 57 al proprietario va corrisposto l'interesse legale sull'importo dell'indennità definitiva di espropriazione.

E' posto ai voti l'art. 57: unanimità.

Capo X

DELLE ESPROPRIAZIONI CON OBBLIGO DI CONTRIBUTO

ART. 58

«Nel decreto che dichiara un'opera di pubblica utilità può essere imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima, l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà con l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Sono esenti dall'onere del contribuente, a sensi dell'art. 237 del T. U. per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, i beni appartenenti allo Stato, alla Regione, alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed agli enti ad esse fiscalmente equiparati a termini dell'art. 29, lett. h), del Concordato Lateranense».

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.):
Volevo fare una osservazione: la legge 1865, le cui norme si richiamano qui, evidentemente non poteva tener conto della legge 1934 sulla finanza locale. Poichè i contributi di miglioria sono discipli-

nati in maniera completa, definitiva, dalla legge stessa del 1934, mi pare questa quasi una sovrapposizione di norma alla legge del 1934. In fondo anche il richiamo che la Commissione ha fatto non serve se non ad eliminare un inconveniente. Penso che si dovrebbe senz'altro togliere completamente il capo 10, in quanto la materia ha trovato la sua sistemazione definitiva nel T. U. nell'art. 236 e seguenti.

Inoltre vorrei domandare come viene coordinato questo testo con l'abolizione dell'art. 27 della legge; poichè abbiamo abolito nella valutazione del fondo le miglorie apportate al fondo da parte del proprietario, evidentemente anche questo non può più avere modo di essere, perchè il presupposto per cui diamo e poniamo l'obbligo della migloria è caduto per la mancanza di valutazione nel fondo di questa migloria. Proporrei, salvo ristudiarlo più a fondo, il riesame di tutto il Capo X, o addirittura la soppressione, perchè non nuocerebbe per niente se venisse soppresso integralmente.

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.):
Per quanto concerne la proposta o l'idea di sopprimere addirittura il Capo X, non mi sembra che si possano eliminare queste disposizioni, se non abbandonando il principio della facoltà di imporre i contributi per il maggior valore...

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.):
C'è nella legge del 1943!

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.):
...che acquista la proprietà contigua, e non vedo neanche una contraddizione, una conseguente contraddizione fra il mantenimento di questo Capo e la soppressione dell'art. 27, in quanto l'obbligo del contributo verrebbe imposto a chiunque, attiguo, risente questo vantaggio, a prescindere dunque dalla espropriazione. Cioè, è una applicazione del principio del cosiddetto indebito arricchimento, nel senso che chi viene senza causa arricchito deve anche effettuare a sua volta una controprestazione. Principio generale di diritto che in questo caso sarebbe applicato in linea generale, a prescindere dal fatto se sia l'espropriato o un terzo, mentre abbiamo all'unanimità soppresso l'art. 27 perchè abbiamo detto che non è colpa dell'espropriato se viene tolta una parte del fondo e la rimanente parte acquista un valore, e non sarebbe giusto che lui ne subisse le conseguenze.

Ma qui c'è una applicazione generale del principio che chi viene arricchito deve anche corrispondere, in un certo senso, una controprestazione, altrimenti si avrebbe il cosiddetto arricchimento

senza causa, e ciò andrebbe contro il principio generale del diritto.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Il dubbio permane, in quantochè l'art. 236 della legge del T. U. sulla finanza locale dice: «E' data facoltà ai Comuni di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente: 1) l'incremento di valori dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, per la parte di maggiore valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita; 2) l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi alla espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal Comune. Il contributo di miglioria specifica può essere applicato anche dalle Provincie, limitatamente alle proprietà extra-urbane, il cui valore sia cresciuto per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche provinciali».

«L'incremento di valore» — è detto in un altro articolo — «su cui è applicabile il contributo di miglioria specifica o generica, è calcolato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni e delle aree fabbricabili, da destinarsi nella stessa deliberazione con la quale viene stabilita l'applicazione dell'uno o dell'altro contributo, e quello successivamente accertato come agli articoli seguenti». Cioè il proprietario che ha avuto un beneficio — quindi un maggior valore del fondo in base a un'opera pubblica, indipendentemente se questa è stata fatta in seguito all'esproprio o meno di un'opera pubblica —, è soggetto ad un'imposta detta «contributo di miglioria», determinata dal Comune, e quindi è già soggetto a remunerare quello che è un suo arricchimento. Domando se questo contributo di miglioria, che viene imposto attraverso l'art. 58, è anteriore a quello che potrebbe mettere il Comune, perchè l'interessato potrebbe essere assoggettato a un primo contributo di miglioria da parte del Presidente della Giunta provinciale che stabilisce l'espropriazione del fondo ed accerta il maggior valore del fondo attinente a essere assoggettato ad un primo contributo di miglioria per non andare contro il principio dell'indebito arricchimento da parte del privato a svantaggio dell'ente pubblico che fa l'esproprio; successivamente poi il Comune, accertato questo maggior valore, potrebbe imporre un successivo contributo di miglioria. Ecco perchè i due sistemi devono essere coordinati. Nel 1865 questo problema non sorgeva; adesso, la legge del 1934, che ha disciplinato in particolar modo i maggiori valori, cioè i contributi di miglioria da imporsi ai privati a seguito dei lavori pubblici che vengono eseguiti nell'area urbana ed extra-urbana, li ha disciplinati con delle norme che sono contenute nel T. U.;

e poichè queste norme restano in vigore e non sono modificate, evidentemente è meglio far cadere le norme che disciplinano il contributo di miglioria inserite nella nostra legge. Spetterà ai Comuni, sempre alle Provincie, l'imporre i contributi di miglioria, e non occorre che lo si faccia espressamente nell'atto di esproprio. Altrimenti bisognerebbe dire che qualora vengano imposti contributi di miglioria non vale per questi proprietari il disposto dell'art. 236 della legge comunale e provinciale, cioè la imposizione che i Comuni possono fare. Perchè non possiamo fare pagare due volte...

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): Questo è escluso!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): ...ai proprietari! Questo coordinamento mi sembra necessario.

PRESIDENTE: Vorrei annunciare che è stato presentato, dai cons. von Unterrichter, Forer, Schatz, la proposta di sopprimere gli artt. 58, 59, 60 e 61. Siccome siamo all'art. 58 e c'è la proposta di sopprimerlo, metto il Consiglio a conoscenza di questo fatto.

MITOLO (M.S.I.): Per quale motivo?

PRESIDENTE: Perchè è stato soppresso l'articolo 27.

UNTERRICHTER (S.V.P.): E' la logica conseguenza della soppressione dell'art. 27, il quale stabiliva che il proprietario doveva contribuire per il plusvalore che il terreno aveva acquistato in seguito alle opere di espropriazione; così anche per i beni confinanti e contigui alla parte espropriata è logico che si segua lo stesso criterio e si sopprima quindi questo articolo.

PRESIDENTE: Avverto che deve essere prima messo in votazione l'emendamento soppressivo, e poi gli altri emendamenti. All'art. 58 non sono stati presentati altri emendamenti, ho letto il testo della Commissione. Se l'emendamento soppressivo venisse accettato, sull'art. 58 non si discute più.

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.): Non posso dichiararmi d'accordo con questa proposta. Abbiamo soppresso all'unanimità l'art. 27 per una considerazione di giustizia, in quanto l'espropriato come tale certamente non ha colpa se viene colpito il suo fondo, perchè non ha dato causa esso nè all'espropriazione nè all'aumento di valore della parte del fondo che non viene espropriata. Quindi si potrebbe dire, in questo caso, che se esiste una maggiorazione del valore del fondo non è applicabile il concetto dell'indebito arricchimento.

mento, in quanto lo stesso proprietario viene colpito con la espropriazione, per la quale si ammette in linea generale che, pur indennizzandosi con il valore venale della proprietà espropriata, tale valore venale non può mai costituire un equivalente economico della parte espropriata. Quindi anche se ottiene un certo vantaggio per la parte del fondo non espropriata, questo in certo qual senso si compenserebbe. Però qui abbiamo un'altra fattispecie, che non attiene all'espropriato ma a tutti i fondi contigui che dall'esecuzione di un'opera pubblica ottengono un vantaggio. Esecuzione di un'opera pubblica con mezzi pubblici, con mezzi della collettività, per cui singoli verrebbero ad essere arricchiti, avvantaggiati in modo diretto, tangibile e speciale da quest'opera pubblica per la quale si sono spesi mezzi pubblici; si avrebbe così un arricchimento di singoli in debito, nel senso che questa spesa pubblica va a beneficiare direttamente e in misura veramente tangibile i singoli proprietari, mentre dovrebbe di per sé costituire semplicemente un miglioramento dei servizi pubblici offerto a tutta la collettività. Quindi, in quanto ci sia questo arricchimento diretto, speciale, di singoli, è giustificata anche la imposizione di un contributo speciale, e in base al principio generale dell'indebito arricchimento credo sia opportuno mantenere questo articolo.

FORER (S.V.P.): Dichiaro di essere contrario alla proposta tanto della Giunta quanto della Commissione, e di appoggiare la proposta di emendamento, che ho firmato, di stralciare questi quattro articoli. Le considerazioni che sono state fatte dall'Assessore Benedikter possono avere un loro fondamento, però basta prendere casi concreti, singoli, per capire che si arriva con tale articolo a molte assurdità. Poniamo il caso che venga costruita una strada dalla Provincia e rispettivamente dalla Regione; strade che sono naturalmente necessarie, sempre in località dove non esistono, per dare una certa viabilità ad una zona impervia. Allora che cosa succede? La Provincia, solo perchè ha costruito questa strada, perchè ha fatto l'esproprio di 5 metri di terreno, potrebbe richiedere a tutti i proprietari di fondi attigui, confinanti, una indennità di contributo. In secondo luogo non capisco come possa essere valutato questo maggior valore. Ritengo che si arrivi a valutazioni, che vengano fuori difficoltà tali che non danno alcuna garanzia che l'effettivo valore possa corrispondere alla realtà. Bisogna ancora considerare che possono avvenire casi di non forzata espropriazione, cioè che un lavoro di utilità pubblica venga fatto senza che sia preceduto da espropriazione. La situazione è quella, cioè i proprietari attigui,

confinanti, hanno lo stesso vantaggio come nel caso in cui è avvenuta l'espropriazione. In quel caso, in cui la reale situazione è la stessa, non è possibile che la Provincia, e rispettivamente la Regione, o l'ente che fa l'espropriazione, possa richiedere un contributo da parte dei privati.

Per questo, e anche per il motivo addotto dal cons. Unterrichter, in rispondenza a quanto fatto nei riguardi dell'art. 27, ritengo che sarebbe opportuno stralciare prima di tutto l'art. 58, e di conseguenza tutti i tre articoli che seguono.

SCHATZ (S.V.P.): Als Mitunterzeichner dieses Vorschlages möchte ich, genau wie mein Vorredner, sagen, dass ich mit dem Abänderungsvorschlag des Herrn Assessors und des Ausschusses nicht einvertanden bin und auf dem Abänderungsvorschlag, den wir unterzeichnet haben, bestehe. Herr Assessor Benedikter hat von einer ungerechtfertigten Bereicherung gesprochen und dass es billig erscheint, wenn Privateigentümer, denen aus der Durchführung öffentlicher Arbeiten ein Nutzen für die anliegenden Gründe erwächst, dann entsprechend beitragen. Dieser allgemeine Grundsatz könnte aber meines Erachtens nicht nur bei den Enteignungen zur Anwendung kommen, sondern überhaupt. Nehmen wir ein praktisches Beispiel: eine Gemeinde, die Provinz oder eine öffentliche Körperschaft baut auf eigenem Grund ein öffentliches Gebäude, wodurch die anliegenden Gründe an Wert zunehmen. In diesem Falle, bei dem es sich nicht um Enteignungen handelt, ist in keinem Gesetz vorgesehen, dass die angrenzenden Eigentümer irgendwie beitragen müssten.

Ich glaube, dass hier eine andere Quelle gefunden werden müsste und eine andere Behörde: es haben ja die Gemeinden die Möglichkeit, die Familiensteuern, die Grundsteuern u.s.w. zu erhöhen. Für die angrenzenden Eigentümer, deren Gründe eine entsprechende Aufwertung erfahren haben, kann die Gemeinde jederzeit die Familiensteuer u.s.w. erhöhen, ohne dass eine Notwendigkeit besteht, solche Bestimmungen in unser Gesetz aufzunehmen.

Deswegen bin ich auch, wie meine Vorredner, dafür, dass unser Antrag auf Streichung dieser Artikel aufrecht bleibt.

(Segue traduzione).

CAMINITI (P.S.D.I.): Non capisco il motivo di questa richiesta di soppressione. Se è stata fatta con riguardo al proprietario, il cui patrimonio viene, attraverso il denaro pubblico, considerevolmente migliorato, allora siamo fuori strada, perchè tanto la legge sulle espropriazioni quanto la legge comunale e provinciale prevede questa pos-

sibilità. Quindi vorrei dire che il principio esiste, e che semmai sarebbe una ripetizione, ripetizione però che, essendo resa più ampia e generica e più attuabile, credo vada mantenuta, anche per affermare il principio di natura pubblicistica e sociale, per cui la Regione come legislatore in questa materia ritiene doveroso richiamare il principio secondo cui chi beneficia considerevolmente delle spese fatte attraverso il denaro pubblico è giusto che contribuisca, ed è giusto che a questo contributo venga chiamato attraverso una procedura chiaramente indicata. Quindi la soppressione di per sé in linea di diritto non raggiunge nessun risultato, perchè, ove si vuole, si invocano gli articoli del testo unico della legge comunale e provinciale o quello della legge sulle espropriazioni, e quindi si procede egualmente. Se invece si vuole avere la preoccupazione di una ripetizione, di una specie di inutilità di questo articolo, o se si volesse ricorrere al richiamo come viene suggerito, non sarei d'accordo. Anche in sede di Commissione abbiamo parlato di questo, e non abbiamo ritenuto opportuno il richiamo ad altre leggi dello Stato per evitare eventuali rilievi in sede governativa, come è avvenuto altre volte, rilievi che hanno determinato il rinvio della legge.

Concludendo, per ragioni di diritto e di natura pubblicistica e sociale, ritengo che il testo della Giunta vada mantenuto.

MITOLO (M.S.I.): Sono contrario anch'io alla soppressione di questo Capo della legge. Secondo me il Capo X non si riferisce all'art. 27, che è stato abrogato, ma all'art. 26. Nell'art. 26 è stato riconosciuto, come del resto è stabilito dalla legge nazionale, che se una parte del fondo dell'espropriato acquista maggior valore dall'espropriazione, di questo maggior valore si deve tener conto ai fini di una detrazione dell'indennità che viene corrisposta per la espropriazione.

Ora, in base a questo stesso principio è logico che si affermi che se i proprietari dei fondi che restano in prossimità dell'opera espropriata vedono aumentare il valore del loro patrimonio, debbano, per il principio annunciato dall'Assessore Benedikter e richiamato anche dal cons. Caminiti, per il principio cioè che vieta l'arricchimento senza causa, debbano contribuire alla costruzione di quest'opera. L'esempio fatto dal cons. Forer è un esempio che semmai conforta la nostra tesi, che si oppone alla soppressione di questo capitolo. Vediamo che dall'apertura delle strade derivano tanti e tali vantaggi ai proprietari dei fondi contigui che il richiedere un contributo per quest'opera pubblica è il meno che si possa fare.

Quindi non mi pare giustificata l'abolizione di questo Capo, e dichiaro che voterò contro.

BRUSCHETTI (D.C.): Non sono d'accordo con la tesi sostenuta dai due ultimi oratori...

MITOLO (M.S.I.): Perchè?

BRUSCHETTI (D.C.): La soppressione dello art. 27 richiama logicamente la soppressione di tutto il Capo X, cioè degli articoli 58, 59, 60 della legge proposta. In questo momento non farò altro che ribadire il concetto di coloro che mi hanno preceduto a favore della soppressione di questi articoli, concetto che credo di poter sostenere, con la dovuta documentazione e con prove alla mano, con la sicurezza matematica che sostenendo questa nostra tesi noi facciamo un atto di giustizia. Vediamo le opere pubbliche costruite dai Comuni, specialmente dai Comuni di montagna; queste opere vengono sì costruite con il contributo della Regione, con l'apporto del Comune, ma vengono costruite con una partecipazione della mano d'opera di coloro i quali vivono sul posto, e capiscono che l'opera eseguita viene a loro beneficio, e quindi contribuiscono con la loro opera per diminuire quello che è l'onere necessario per l'esecuzione dell'opera stessa. Se l'opera è fatta tanto dalla Provincia quanto dal Comune, tanto la Provincia quanto il Comune vedono in quest'opera una possibilità certa di miglioramento, tanto per un numero piccolo di persone quanto per la collettività.

Dobbiamo vedere che cosa avviene nel caso specifico. Avviene che a uno che ha un appezzamento di terreno e migliora le condizioni di questo appezzamento, viene richiesto il plus-valore che questo terreno può avere dopo che l'opera è stata costruita. Che cosa si può chiedere al commerciante, a quello che ha una industria in quella zona? Si potrebbe chiedere il plus-valore, allora, dell'industria la quale ha migliorato le sue condizioni attraverso quell'opera pubblica! Si può chiedere un plus-valore per un albergo, il quale dopo che il posto è stato dotato della strada, ha migliorato le sue condizioni economiche?!

CAMINITI (P.S.D.I.): Non sarebbe sorto un albergo senza strada!...

BRUSCHETTI (D.C.): Esistono alberghi anche dove non esistono strade!

NARDIN (P.C.I.): Strade senza alberghi!...

BRUSCHETTI (D.C.): E anche strade senza alberghi, come ci sono molti uomini senza donne e donne senza uomini... (*ilarità*).

NARDIN (P.C.I.): Per fortuna!...

BRUSCHETTI (D.C.): Per fortuna in certi casi, in altri casi è una disgrazia!

CAMINITI (P.S.D.I.): Speriamo che tu non sia un uomo senza donne!...

PRESIDENTE: Niente dialoghi, Bruschetti!

BRUSCHETTI (D.C.): Se mi interrompono devo pur rispondere!

Gli argomenti semplici che ho portato a sostegno della mia tesi, cioè della soppressione di tutto il Capo X, credo che siano sufficienti a convincere i Consiglieri, non so della legittimità della legge, ma della assurdità di una legge che non ha fondamento.

TURRINI (Assessore Lavori Pubblici - D.C.): Voterò a favore dell'art. 58. Semmai si potrebbe aggiungere che l'art. 58 non riguarda le opere costruite dai Comuni, perchè per queste vale già la legge sulla finanza locale del 1934, ma per tutte le altre opere non costruite dai Comuni credo che l'articolo abbia il suo valore.

CAMINITI (P.S.D.I.): Brevissimamente, per far presente a Bruschetti, senza tirare in ballo uomini e donne, che l'art. 58 dice: « Nel decreto che dichiara un'opera di pubblica utilità può essere imposto », il che significa che non è un dovere preciso, ma una possibilità, la quale può avverarsi laddove, attraverso elementi di valutazione che saranno emersi con chiarezza e con documentazione sufficiente, le competenti autorità (in cui l'amico Bruschetti dovrebbe avere più fiducia di quella che posso avere io) lo riterranno necessario. Quindi non vedo le preoccupazioni di Bruschetti, sia per quanto riguarda una specie di generalità allarmistica per quello che potrebbe avvenire, sia soprattutto per quella giustizia con la quale la legge verrebbe sicuramente applicata.

NARDIN (P.C.I.): Indubbiamente possono avvenire dei casi in cui è giusto chiedere o auspicare l'annullamento di questa disposizione, come dei casi dove è giusto sostenere il mantenimento di questa disposizione. Quando, ad esempio, le opere vengono eseguite da parte di società elettriche — porto questo esempio perchè forse è uno degli esempi che più ricorreranno nel futuro —, mi pare che chiedere un contributo da parte dei proprietari che avranno una maggiore valorizzazione dei loro fondi per i lavori eseguiti da parte di queste società idroelettriche, sia un po' esagerato.

Bisognerebbe poter arrivare a stabilire nella legge alcune esclusioni a questo riguardo. In secondo luogo, la valutazione del maggior valore viene fatta senza la possibilità concreta da parte

di questi proprietari di poter partecipare alla discussione in merito. Non si potrebbe prevedere in questa legge la possibilità, prima che venga imposto questo contributo nel decreto previsto dall'art. 58, non si potrebbe prevedere la possibilità per questi proprietari di poter discutere, farsi rappresentare dai periti, valutare in senso completo questo maggior valore che si attribuisce ai loro fondi, in maniera che non sia di una sola parte la decisione?

Avremmo una maggior tutela, una maggior garanzia nei confronti dei proprietari interessati, e la possibilità di poter escludere determinati casi in cui potrebbero venir decretati questi contributi. Nel caso specifico di opere compiute da grandi società idroelettriche, si dovrebbero escludere i contributi da parte di proprietari che dovessero ricavare una valorizzazione potenziale dei loro fondi in conseguenza delle opere che vengono compiute.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che sarebbe opportuno fare una certa discriminazione fra espropriante e altri esproprianti. La preoccupazione di coloro che hanno presentato questo emendamento è in un certo senso anche fondata. Se un proprietario non fosse in grado di corrispondere il contributo dovuto, si arriverebbe all'assurdo che egli dovrebbe vendere il terreno, servito dalla nuova strada, per corrispondere detto contributo!...

E' opportuno fissare questa norma indiscriminatamente per tutti? Farei una proposta: che il contributo di miglioria venga o possa venir richiesto esclusivamente da enti che non hanno fini speculativi, escludendo le società idroelettriche ed altri, che costruiscono delle opere non per dotare la zona di un servizio o per il miglioramento di un servizio pubblico, ma per scopi esclusivamente speculativi.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Rimango contrario alla norma posta dal disegno di legge, perchè credo sia giusto che un ente pubblico, Provincia o Comune, possa imporre contributi di migliorie come dalla legge provinciale e comunale; che poi invece venga posto il contributo di miglioria per una esecuzione con principio così generale, estensibile a tutti, anche a privati, cioè quando si ravvisi nel decreto di pubblica utilità un interesse diretto o pubblico, questo mi sembra esagerato veramente. Gli enti pubblici hanno la loro disciplina e possono stabilire loro contributi di miglioria al principio del contributo delle tasse, ma far pagare unicamente alla categoria dei proprietari dei fondi i contributi di miglioria per l'esecuzione di un'opera pubblica mi sembra esagerato;

ci sono tutte le altre categorie di persone o di enti che direttamente o indirettamente traggono beneficio da un'opera pubblica per la quale non pagano, mentre tutti contribuiscono a un'opera pubblica attraverso le imposizioni, le tasse, i tributi ecc., e questa particolare categoria avrebbe evidentemente un ulteriore gravame.

La cosa è assai difficile, tanto è vero che questi contributi di miglitoria non sono mai stati applicati, se non rarissimamente. In pratica la norma è sempre rimasta inoperante — e questo è anche pacifico — salvo alcuni casi speciali, almeno a quanto mi dice anche il mio ufficio. Quindi il principio secondo cui « solo quelli che hanno la terra devono pagare il contributo di miglitoria », poteva forse andare nel 1865, ma non credo sia un principio giusto nel 1955! Perchè, in fondo, tutto il finanziamento che facciamo all'industria, tutto il finanziamento all'edilizia popolare, i contributi che diamo nei vari settori, ecc. non sono forse interventi pubblici che favoriscono un interesse privato?

Ora anche qui si tratta di un'iniziativa pubblica che poggia totalmente sul denaro pubblico, il quale proviene dal contribuente. Il contadino paga l'imposta sui terreni, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame, contribuisce all'erario pubblico degli enti, sia Comune che Stato, ed è logico che sia trattato come tutti gli altri. Guardate che anche se la mantenete, questa norma non la potrete mai applicare, e diventa un balzello impopolare ed inopportuno che sarebbe forse utile eliminare.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Forse è necessario un chiarimento. La disposizione è effettivamente largamente superata dalle successive disposizioni concernenti i lavori pubblici dello Stato, e rispettivamente degli enti locali, nel senso che anche se si sopprimesse questo Capo rimangono in vigore le disposizioni circa i contributi di miglitoria che può imporre lo Stato e che possono imporre gli enti locali per le proprie opere pubbliche. Quindi rimarrebbero esclusi i privati o enti che non rientrano nella categoria degli enti locali per essere considerati sotto tale Capo, e inoltre, in base ai provvedimenti legislativi concernenti contributi di miglitoria che riguardano lo Stato e gli enti locali, il contributo di miglitoria non deve superare il 15 % dell'incremento di valore; quindi da questo lato sorgerebbe l'opportunità di modificare la misura del contributo.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Sopprimiamolo!

MITOLO (M.S.I.): Allora è favorevole o non è favorevole?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Cosa si fa?

MITOLO (M.S.I.): A quali conclusioni perveniamo, scusi Benedikter, lo dica un po'!

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Personalmente mi sono convinto dell'opportunità di stralciare.

MITOLO (M.S.I.): Ha cambiato idea nello spazio di 10 minuti!...

RAFFAELLI (P.S.I.): C'è un articolo della legge del 1865 — e mi pare non abbia trovato corrispondenza nel disegno di legge della Giunta —, il quale dice che la dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge, quindi con legge del Parlamento, legge del Consiglio, potremmo dire noi, nei seguenti casi, e segue l'elenco. Inoltre è detto: « quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari di fondi confinanti o contigui ai termini dell'art. 77 della presente legge »... A questo proposito noi abbiamo proposto il seguente articolo aggiuntivo: « Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui per pretesi vantaggi o per vantaggi da essi conseguiti, e nei casi gravi quando trattasi di grandi espropriazioni dove molti interessi vengono turbati, la dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge ». Ora, si tratta di anticipare il concetto della notizia di questo articolo aggiuntivo, perchè potremmo anche trovarci d'accordo sullo accoglimento di tale concetto e in tal caso potremo forse superare le difficoltà effettive costituite dagli articoli del Capo X, perchè hanno ragione — a mio modesto avviso — gli uni e gli altri.

Per esempio quando Mitolo richiama l'art. 26 e dice: « Il proprietario effettivamente espropriato in parte paga già il contributo di miglitoria, in quanto nel calcolo, nella valutazione della parte espropriata si tiene conto anche della valorizzazione della parte non espropriata », egli pone in evidenza una sperequazione che viene a crearsi fra il danneggiato parzialmente e quelli che possono avere solo una valorizzazione, cioè i contigui non espropriati.

MITOLO (M.S.I.): Art. 60!

RAFFAELLI (P.S.I.): Lei aveva fatto questo riferimento, che è esatto. Ci sono delle ragioni da una parte e dall'altra. Ed anche condivido perfettamente la preoccupazione di limitare i casi di richiesta di contributo di miglitoria a quando l'opera venga fatta per interesse veramente pubblico e da un ente pubblico, e non quando venga fatta a fine

fondamentalmente speculativo da una società privata. Non so come si potrebbe dire, adesso, non so come si potrebbe rimediare agli inconvenienti notati, ma mi pare che se noi manteniamo il Capo X, così come è, si preclude la possibilità di accogliere quel principio che volevamo far accogliere e che è sancito dalla legge nazionale, e cioè riservare ad una legge la dichiarazione di pubblica utilità quando ci sia da imporre il contributo di miglioria. Se diciamo: « con decreto » non possiamo più parlare di legge. Pensiamoci durante l'intervallo, può darsi che si giunga ad una proposta che concili gli uni e gli altri punti di vista. Sospendiamo, chè sono le 12,30, e riprendiamo il discorso a quando il Presidente ci dirà.

PRESIDENTE: Non è il proponente che decide di sospendere.

CAMINITI (P.S.D.I.): Abbiamo fatto solo la proposta!

PRESIDENTE: E' stata fatta la proposta di continuare la discussione nel pomeriggio. Però avverto che nel pomeriggio chi ha parlato due volte non può parlare altre due volte sullo stesso argomento, è chiaro!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Sugli emendamenti!...

PRESIDENTE: Si riprende alle 15,15.

(Ore 12,30).

Ore 15,55.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Continua la discussione sulla proposta di stralcio gli art. 58, 59, 60 e 61.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Nella pausa meridiana la questione è stata ulteriormente esaminata anche in seno alla Giunta Regionale e posso dichiarare che la Giunta si associa alla proposta di stralcio del Capo X per i motivi che sono, in parte, già stati fatti presenti, soprattutto perchè la soppressione non tocca il contributo da imporre da parte degli enti pubblici locali, già regolato dal T. U. sulla finanza locale. Il Capo, come tale, concernerebbe solo la possibilità di imporre contributi in caso di opere pubbliche eseguite su iniziativa di privati e dichiarate di pubblica utilità. In tal caso il fondamento giuridico di esigere una contribuzione da parte di altri privati appare meno solida che nel caso di opere pubbliche eseguite da enti pubblici locali o altri, e fra l'altro potrebbe sorgere anche una questione di legittimità costituzionale nel mantenere il Capo così com'è.

Per queste ragioni, esposte succintamente, la Giunta si associa alla proposta di stralcio dell'intero Capo X.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta di stralciare gli art. 58, 59, 60 e 61: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Capo XI

DISPOSIZIONI SPECIALI IN CONNESSIONE
CON IL T. U. 11.12.1933 N. 1775, DELLE LEGGI
SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 62

Per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico per le quali, a sensi dell'art. 9 della L. C. 26.2.1948, n. 5, la concessione viene rilasciata dagli organi dello Stato, questa ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ferme restando le disposizioni della presente legge.

Per le altre derivazioni ed opere di cui all'art. 33 del T. U. 11.12.1933, n. 1775 il decreto di concessione da emanarsi dall'autorità competente a sensi della L. C. citata ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui ai due commi precedenti vale per tutti i lavori ed impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

L'approvazione del progetto esecutivo che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 10 della presente legge equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 11 della stessa legge.

L'Ufficio tecnico della Regione compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'offerta indennità, o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, nonchè l'elenco dei proprietari stessi. Il Presidente della Giunta regionale trasmetterà tali atti unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della presente legge.

Nel caso che dall'autorità competente l'esecuzione dei lavori sia dichiarata urgente e indifferibile, lo stato di consistenza è compilato dall'ufficio tecnico della Regione previo avviso agli effetti della determinazione delle indennità da depositarsi.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Domando la parola su questo articolo per un bisogno di chiarimento. Forse dipenderà dal fatto che non ho avuto modo di seguire la legge in sede di Commissione, di cui non faccio parte, e nemmeno molto in questa sede, e appunto per questo ho bisogno di dissipare il dubbio che mi è nato. Mi rifaccio agli art. 8 e 13 della legge che stiamo per votare. L'art. 8 attribuisce alla Giunta Regionale, e alle due Giunte Provinciali, il potere di dichiarare di pubblica utilità le opere di competenza rispettivamente della Regione o delle due Provincie; l'art. 13 attribuisce alla Giunta Regionale, e rispettivamente alle due Giunte Provinciali, sentito il parere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, il potere di esaminare le opposizioni a un eventuale piano di esecuzione delle opere, e di decidere in via definitiva su queste opposizioni decretando le eventuali modifiche al progetto delle opere stesse.

Ora, per quanto concerne le grandi derivazioni a scopo idroelettrico che vengono concesse dallo Stato in base al T. U. 11.12.1933, n. 1775, l'art. 62, che è l'attuale, stabilisce che la concessione stessa ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, cioè è dichiarazione di pubblica utilità. Adesso, richiamati gli art. 8 e 13, e fatto riferimento allo art. 62 che stiamo per votare, non dobbiamo dimenticare che questo art. 62 termina al primo comma con la frase seguente: «ferme restando le disposizioni della presente legge», cioè della legge che stiamo esaminando. Il penultimo capoverso, sempre di questo art. 62, termina dicendo: «per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della seguente legge».

In base a ciò non è escluso che le opposizioni previste, come ho detto prima, all'art. 13, debbano essere esaminate e giudicate in via definitiva dagli organi regionali, dalla Giunta Regionale e dalle Giunte Provinciali, rispettivamente dagli Assessorati ai Lavori pubblici, anche se si tratta di opere concesse dallo Stato.

Questo è il dubbio che mi è nato. Ora, se così fosse, evidentemente lo Stato verrebbe esautorato di qualsiasi ingerenza in materia di espropri, anche per opere interessanti esclusivamente non la Regione, ma opere interessanti lo Stato stesso, e gli organi regionali in questo senso potrebbero modificare i progetti che fossero stati esaminati ed approvati precedentemente dallo Stato e per i quali fosse stata data la concessione stessa. In altre parole, interferenze regionali, che sono poi quelle opposizioni di cui abbiamo parlato prima, verrebbero ad intralciare con imposizioni di modifiche o con ritardi di qualsiasi specie l'attuazione di opere che sono già state oggetto di esame e di

approvazione e di regolare concessione da parte dello Stato.

Se così fosse, le conseguenze sono chiare, particolarmente per quanto concerne la Provincia di Bolzano. Vorrei a questo proposito dei chiarimenti ed almeno una tranquillizzazione, se è possibile; se viceversa la mia interpretazione è esatta, allora ne discuteremo ancora.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Non è certamente una questione da profano quella sollevata da Molignoni!...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Che cosa vuole dire questo?

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Si deve partire dalla constatazione che l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità è un istituto giuridico a sè stante, rispetto all'istituto giuridico della concessione di grandi derivazioni idroelettriche. Sono due istituti giuridici distinti. E l'istituto giuridico dell'espropriazione per opere non a carico dello Stato ci è stato dato in competenza primaria, quindi per tutte le opere che non siano a carico dello Stato.

Quindi anche per le opere necessarie per attuare una grande concessione a scopo idroelettrico la competenza regionale, per quanto concerne l'espropriazione per pubblica utilità, è chiara, deve essere una cosa pacifica. Esiste però il fatto giuridico che per queste concessioni nell'ordinamento giuridico statale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di concessione. E di fronte a questa situazione giuridica ci siamo resi conto che rispetto a un atto di concessione dello Stato di una grande derivazione a scopo idroelettrico, la Regione potrebbe rivendicare a sè la emanazione di un atto di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto i due istituti giuridici sono distinti, però la dichiarazione di pubblica utilità della Regione dovrebbe seguire automaticamente. Quindi, tenendo presente questa situazione giuridica e soprattutto per non far fare alla Regione un atto, che indubbiamente le spetta ma che non sarebbe nient'altro che una formalità, si è ritenuto più opportuno di affermare bensì la competenza della Regione nel primo comma dell'art. 62, ma di affermarla una volta per sempre, nel senso che dicendo la nostra legge che l'atto di concessione di una grande derivazione a scopo idroelettrico comprende anche la dichiarazione di pubblica utilità, con ciò la Regione riconosce a quest'atto l'implicito effetto di pubblica utilità che di per sè sarebbe un atto di competenza della Regione; cioè deferisce ad un atto dello Stato gli effetti della dichiarazione

di pubblica utilità, la quale dichiarazione sarebbe di competenza della Regione, rimanendo cioè un atto amministrativo dello Stato.

Questo vuol dire la dizione: «ferme restando le disposizioni della presente legge»; per tutto il resto si applica la presente nostra legge, cioè si instaura la competenza della Regione. Sorge un'ulteriore questione, e cioè chi, essendo implicita la dichiarazione di pubblica utilità nell'atto di concessione e riconoscendolo noi con la nostra legge, chi sia competente per le cosiddette operazioni preliminari, dalle quali lei crede si sia differito...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Le opposizioni!

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): ... in particolare della opposizione dell'interessato contro i progetti di massima dei lavori da compiere e dell'immobile da espropriare.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' proprio questo il dilemma!

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Di per sè ogni rinvio ad un'altra legge e ad un'altra disposizione di legge, quando si tratti di rinvio fatto ad un complesso di disposizioni, si intende fatto con la riserva, «in quanto tali disposizioni siano applicabili»; si può dirlo anche espressamente, ma si intende da sè che quando si rinvia ad una legge o ad un complesso di norme c'è la riserva «in quanto le singole disposizioni siano applicabili». Nel caso in esame, la cosiddetta competenza anche per le operazioni preliminari deve ritenersi assorbita nella competenza per l'istruzione della domanda di concessione. Nell'ultimo comma dello art. 62 è poi chiarito che per quanto concerne l'autorizzazione all'inizio dei lavori, da darsi prima dell'atto di concessione, questa autorizzazione spetta — essendo una parte essenziale della competenza sull'espropriazione per pubblica utilità, in quanto pregiudica in modo definitivo ed irreparabile la stessa pronuncia di espropriazione con tutte le conseguenze — questa autorizzazione deve spettare all'organo regionale o provinciale competente.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non intendo certo fare una discussione di carattere giuridico con l'Assessore Benedikter, perchè non mi sentirei all'altezza; egli è stato tanto gentile da attribuirmi chissà quali competenze particolari nel sollevare il quesito, ma non è così... Non posso dire di aver esattamente, completamente inteso il suo pensiero e può darsi che altri non l'abbia inteso; mi chiedeva poc'anzi l'Assessore vicino: «Hai capito qualcosa?», il che vuol dire che anche lui non ha capito molto.

Quello che io ho detto in partenza e che mi sembra di poter sostenere ancora, è che c'è una certa contraddittorietà fra gli articoli 8, 13 e l'attuale 62, e che, secondo me, c'è un vizio — guardate che entro nel campo giuridico e scusate se ho l'ardire di entrarci — di eccesso di potere. Voi direte che la legge la votiamo e la mandiamo a Roma e sarà Roma che dirà se questo c'è o non c'è. Può darsi che abbia torto, penso che io avrò torto e che la ragione sarà da parte vostra. Ma non mi sono convinto di un fatto, cioè che la Regione possa ad un certo momento, come dicevamo prima, in materia di opposizione, ostacolare, arrestare e dilazionare un lavoro che comunque sia stato preventivamente, in base alla legge suaccennata, dichiarato di pubblica utilità da parte dello Stato.

Non so se ho reso esattamente il mio pensiero, comunque penso che questo non lo possa fare la Regione, perchè in questo caso la legge statale cadrebbe completamente e non avrebbe più nessuna ragione di esistere, o la nostra legge sarebbe nella più netta contraddizione con quella statale. Se lo Assessore è tanto gentile da fornirmi qualche altro elemento per convincermi, gli sarò grato, altrimenti finirò con l'astenermi dalla votazione.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): La questione è stata posta in termini giuridici e io ho risposto in altrettanti termini giuridici. Posso solo ripetere, forse in termini meno giuridici, che la concessione di una grande derivazione a scopo idroelettrico rimane di competenza dello Stato, e che in tale atto di concessione è implicita la dichiarazione di pubblica utilità. Però tutto il procedimento che ne deriva, in quanto riguarda appunto l'espropriazione per pubblica utilità, ricade nella competenza della Regione. Di questo procedimento per espropriazione di pubblica utilità fa parte anche la cosiddetta autorizzazione alla occupazione temporanea, e anche questa ricade nella competenza regionale, mentre il procedimento preliminare, per il quale si arriva all'atto di concessione, assorbe, anche nella legge dello Stato, il procedimento preliminare regolato dalla legge sulle espropriazioni e rimane di competenza dell'ente cui spetta l'atto di concessione, cioè di competenza dello Stato.

NARDIN (P.C.I.): Mognoni ha espresso una viva preoccupazione per il fatto che la Regione possa inserirsi nella procedura riflettente la concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, e ritiene che ciò possa costituire un reale pericolo per l'esecuzione delle relative opere, cioè delle centrali elettriche... Dirò che sono lieto che la Regione possa assumere per lo meno una parte di

questa procedura; sono lieto, anzitutto perchè non mi inginocchio di fronte agli esempi dati dallo Stato, anche nella nostra Regione, in materia di espropriazioni...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma neanche a quelli della Regione!

NARDIN (P.C.I.): In secondo luogo da una parte si va dicendo che le centrali in Alto Adige mirano alla difesa del lavoro italiano, per cui le centrali che vengono costruite in Alto Adige sono diverse per impostazione e significato, dalle centrali costruite in Piemonte, Lombardia o altre parti del nostro Paese; d'altra parte l'opposizione, promossa da determinati circoli che fanno capo ad uomini della S.V.P., non parte dalle necessità locali e generali dell'economia, e non considera la funzione che possono avere per l'economia locale e nazionale queste opere, ma parte da preconcetti, da posizioni politiche, che sono state definite abbastanza chiaramente. Fra questi due estremi c'è però la necessità di costruire centrali elettriche, e questa necessità la riconoscono tutti; ci sono anche gli interessi dei montanari che hanno il diritto ad essere difesi di più contro lo strapotere dei monopoli elettrici, cosa che non è avvenuta sinora in Italia.

Pertanto nell'auspicare che ai sensi di questa legge la Regione possa fare tutto il possibile per accettare, per seguire, per aiutare la costruzione di questi impianti così necessari e vitali alla nostra economia, auspico pure che la Regione dia prova di aiutare nel contempo il più possibile le necessità, i desiderata, i diritti soprattutto delle popolazioni montane, che molte volte, il più delle volte, non si vedono riconosciuti tali diritti.

Se in Val Venosta, caro Molignoni, — lo ricordo bene perchè quella vicenda l'abbiamo seguita attentamente...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): La fai a me la predica?

NARDIN (P.C.I.): No, è un discorso amichevole... Se in Val Venosta la Montecatini ha dovuto fare quello che ha fatto, è stato perchè vi fu una certa pressione, altrimenti la Montecatini si sarebbe comportata in Val Venosta come si è comportata in altre parti. E tu che fai parte del Comitato dell'Arco Alpino, sei molto ben documentato, perchè hai assistito, come me ed altri, a convegni che hanno chiaramente fotografato la situazione di disagio che ne è derivata. D'accordo sulla necessità nazionale, economia e bontà di queste centrali, però non nascondiamoci che dietro non ci sta la beneficenza pubblica bensì i grossi profitti della

Montecatini, della Edison, della STE, ecc., per cui in queste cose è evidente che si dovrà operare nella maniera più decisa, pur senza opporsi. Del resto sarebbe molto difficile opporsi quando a Roma vengono date le concessioni alla esecuzione di queste opere, però difendiamo gli interessi dei contadini. Se i contadini sono sudtirolesi si difendono i contadini sudtirolesi, se i contadini sono italiani e trentini si difendono i contadini trentini, e così via. Perchè c'è la eccessiva sproporzione fra le condizioni in cui si vengono a trovare le genti montane in genere di fronte allo strapotere dei monopoli, e chi rappresenta molte volte politicamente i monopoli.

Quindi sono d'accordo con questa formulazione, sperando che si arrivi, appunto attraverso la pratica azione della Regione, a contemperare meglio gli interessi delle due parti, a compiere una svolta nella situazione che si è andata verificando in questi anni, per difendere concretamente e giustamente gli interessi dei contadini al di fuori di polemiche politiche più o meno interessate che possono insorgere dall'una o dall'altra parte, e che tendono ad escludere quasi per principio la possibilità di costruire impianti elettrici nella nostra Regione, quando si sa che anche qui si possono costruire impianti idroelettrici, e si devono costruire, perchè ne conosciamo l'importanza e la funzione, però a condizione che vengano rispettati i diritti altrui.

PRESIDENTE: Vorrei comunicare al Consiglio che all'art. 62 sono stati presentati due emendamenti da parte della Giunta. Uno al secondo comma, sostitutivo, alla seconda riga, delle parole: «dalla autorità competente a sensi della legge citata», con le parole «dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima». Poi un emendamento sostitutivo, all'ultimo comma dell'art. 62, a firma Odorizzi, Benedikter, Berlanda, con la seguente dizione: «Nei casi di accertata urgenza ed indifferibilità di una opera ed in quelli di cui all'art. 13 del T. U. 11.12.33, n. 1775, l'autorizzazione all'occupazione temporanea viene data dalla Giunta Regionale per le grandi derivazioni e dalla Giunta Provinciale per le piccole derivazioni; lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio tecnico della Regione rispettivamente della Provincia previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositare».

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Vorrei essere molto preciso: parlando di procedimento preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità, mi sono riferito agli articoli 3, 4, 5 della no-

stra legge che coincidono con gli articoli 3, 4, 5 della legge del 1865, in ciò seguendo anche la dottrina dello Zanobini.

PRESIDENTE: Molognioni, lei ha parlato due volte...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ho parlato due volte, ma è una dichiarazione di voto la mia.

PRESIDENTE: Faccia la dichiarazione di voto!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dichiaro solo che mi astengo dal votare l'art. 62, perchè i dubbi che ho affacciato prima non posso dire che siano stati del tutto cancellati. Mi rimane ancora una zona d'ombra, e sarà difetto di preparazione da parte mia, non ne faccio una colpa a nessuno, ma approfitto di questa dichiarazione di voto per dire, in margine alla bella lezione che ci ha fornito Nardin, (che non credo sia stata diretta a me personalmente), che comunque non intendevo assolutamente difendere gli interessi del grosso capitale, ma semmai parlavo in difesa dei diritti dello Stato sanciti da una legge, e con questo intendevo difendere i diritti di tutta la collettività, cioè di tutta la comunità dei contadini, degli uni e degli altri, a qualsiasi gruppo appartengano, di qualunque idea essi siano. Contemperare gli interessi degli uni e degli altri, fare gli interessi di tutti, solo di questo mi preoccupavo, e che eventuali opere in questo senso non fossero ostacolate o impedito per interferenze che nulla hanno a vedere col punto di vista giuridico, e che sono invece piuttosto di natura politica. E con questo mi riferivo anche a fatti accaduti, a parole pronunciate in questo senso e ad affermazioni fatte in passato, un passato non molto lontano.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento Benediktter al secondo comma: maggioranza favorevole, 1 astensione.

Pongo ai voti l'emendamento della Giunta, sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 62: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 62: approvato all'unanimità.

ART. 63

La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli art. 115 e 116 del R. D. 11.12.1933, n. 1775, viene fatta:

a) per le linee che non si estendono oltre il territorio di una Provincia, dal Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta;

b) per le linee che si estendono sul territorio di entrambe le Province ma non oltre il territorio

della Regione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità l'interessato deve, entro il termine prescritto nella dichiarazione stessa, presentare all'ufficio tecnico della Provincia nei casi indicati sub a) ed a quello della Regione nei casi indicati sub b) i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario provvedere a termini della presente legge.

Per le condizioni alle quali tali piani devono soddisfare, nonchè per l'ulteriore procedura valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Agli effetti del modo e della misura nei quali sarà da prestarsi l'indennità in caso di imposizione di una servitù, valgono le disposizioni del Capo II del tit. III del R. D. 11.12.1933, n. 1775.

E' posto ai voti l'art. 63: unanimità.

Qui c'è la proposta di inserimento di un art. 63 bis, di nuova formulazione, da parte della Commissione, e una proposta della Giunta di un art. 63 bis, pure di nuova formulazione.

Leggo la proposta della Commissione: « Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano in tutti i casi di servitù coattiva riferibili al Capo II del Titolo III del R.D. 11.12.1933, n. 1775 ».

La Giunta invece ha presentato una nuova formulazione dell'art. 63, sostitutiva di quello della Commissione.

Leggo l'emendamento della Giunta che i Consiglieri hanno sotto gli occhi, ma al quale è stato presentato un nuovo emendamento. Leggo l'articolo già emendato. Viene modificato il secondo comma, e avverto che questo lo considero un emendamento sostitutivo della proposta della Commissione legislativa.

Capo XI

DISPOSIZIONI SPECIALI IN CONNESSIONE CON L'IMPIANTO DI VIE FUNICOLARI AEREE E DI ASCENSORI DI SERVIZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

ART. 63 bis

Il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, accorda la concessione di costruzione e di esercizio di vie funicolari aeree per il trasporto di persone e di cose in servizio pubblico, o di ascensori in servizio pubblico, implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della presente legge.

Il concessionario ha diritto di passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree, di collocarvi i relativi sostegni, di fare accedere a qualunque punto dell'impianto, lungo il tracciato della linea, il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione per l'esecuzione dei lavori necessari.

L'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi serventi dovrà determinarsi in relazione alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le disposizioni di cui agli art. 123, 124 e 125 del R.D. 11.12.1933, n. 1775.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui al I comma del presente articolo, vale per tutti i lavori ed impianti necessari per la costruzione e lo esercizio, ivi compresi l'eventuale allacciamento mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, qualora ciò sia necessario per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto funiviario.

L'approvazione del progetto esecutivo della via funicolare aerea, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 10 della presente legge, equivale all'approvazione del piano particolareggiato, agli effetti dell'art. 11 della presente legge.

L'Ufficio regionale Trasporti e Comunicazioni compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'offerta indennità o non conclusero un accordo amichevole con l'espropriante, nonchè l'elenco dei proprietari stessi.

Il Presidente della Giunta regionale trasmetterà tali atti unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della presente legge.

Nel caso che l'esecuzione dei lavori sia dichiarata urgente ed indifferibile dal Presidente della Giunta regionale, lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio regionale Trasporti e Comunicazioni previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositarsi.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): In Commissione legislativa il cons. Caminiti ha fatto presente che occorre una disposizione per le espropriazioni necessarie per la costruzione delle funivie, che implicavano una certa difficoltà. Infatti esistono delle leggi che prevedono questi casi, ma sono due o tre leggi, che si richiamano a vicenda. Infine bisogna tener presente anche la procedura di fissazione dell'indennità per le ser-

vitù. Ecco la ragione del nuovo articolo. Ora, l'Assessore e la Giunta propongono un articolo a sé stante, che comprende tutta la procedura, ed io ritengo che questo articolo sia migliore, perchè si vede subito di che si tratta, mentre quando si lascia solo il richiamo occorre la ricerca ed anche lo studio di due o tre leggi, che probabilmente non si troveranno così facilmente. Quindi, come Presidente della Commissione ed anche personalmente sono d'accordo di inserire questo articolo, ritenendolo più completo e più soddisfacente.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento della Giunta, sostitutivo della proposta della Commissione: unanimità.

L'emendamento forma un nuovo articolo che attualmente si chiama 63 bis.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Nuovo Capo!

PRESIDENTE: E' già un nuovo Capo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Un momento!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): C'è da votare il 47 bis.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' già votato!

PRESIDENTE: Lei non prende la parola su questo? Allora bisogna attendere il prossimo articolo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se permette, fra un articolo e l'altro...

PRESIDENTE: Allora lei ha la parola; vuole inserire un altro articolo?

RAFFAELLI (P.S.I.): Per fare una domanda all'Assessore o alla Giunta. Ci sono alcune disposizioni di leggi speciali, decreti-legge in generale, come il R.D. 30 settembre 1929, che penso per noi non abbiano molta importanza, ma che invece potrebbero anche averne: « Disposizioni per la R. Aeronautica » che adesso sarà repubblicana ma che c'è ancora; il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, « Testo Unico sulla istruzione elementare », che detta all'art. 5 disposizioni per le opere edilizie scolastiche; la legge 21.6.1928, « Provvedimenti per la costruzione di campi sportivi », e una modificazione a questa legge, e forse altri provvedimenti che non ho avuto tempo di esaminare, relativi alla costruzione di cantine sociali, stabilimenti, ecc. Taluni di questi provvedimenti prescrivono che ha efficacia di dichiarazione di opera di pubblica utilità la approvazione non da parte dello Stato, del Ministero (e quindi non da parte adesso della Giunta

Provinciale o Regionale) ma da parte dell'autorità specifica di quella determinata materia, per esempio da parte del Provveditore agli Studi. La Giunta ha avuto presenti queste disposizioni speciali? Perchè mi pare che si dovrebbero mantenere salve le disposizioni per questi specifici lavori pubblici. E' questa la ragione per cui ho preso la parola al di fuori degli articoli, perchè eventualmente bisogna trovare il modo di inserirli, se credete necessario.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Esistono anche, a prescindere dal caso trattato nell'art. 62, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità implicita per gli atti di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, altri casi, e sono appunto quelli enunciati dal cons. Raffaelli. Qui vennero richiamati gli art. 1 e 2 della nostra legge. L'art. 1 precisa che « per le espropriazioni di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità che non siano a carico dello Stato, da effettuarsi nella Regione Trentino-Alto Adige, devono osservarsi le norme stabilite dalla presente legge »; quindi tutte le espropriazioni di beni immobili per opere di pubblica utilità non a carico dello Stato.

Questo sarebbe il primo elemento discriminatore, in quanto per l'aeronautica si tratterà di opere a carico dello Stato, quindi esula completamente della legge. L'edificio scolastico è un'opera a carico di un ente locale, quindi rientra nella competenza di questa legge, o anche qualsiasi opera pubblica fatta da persona giuridica diversa dallo Stato.

Poi l'art. 2 dice: « Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti della presente legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dei Presidenti delle Giunte Provinciali di Trento o di Bolzano secondo le rispettive competenze a norma dell'art. 8 della presente legge, nonchè quelle dichiarate tali da altre autorità competenti ». Perciò qui è lasciata aperta la questione se in base a queste leggi speciali ci possono essere ancora, sempre premettendo che si applica la nostra legge in linea generale, altre autorità che possono dichiarare, o le quali, approvando il progetto, dichiarino anche la pubblica utilità pur sottomettendosi alla nostra legge. Questo è lasciato aperto.

Capo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 64

Gli atti delle espropriazioni in corso al tempo della entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere regolati dalle vigenti leggi sta-

tali, qualora vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Se non sia stata ancora dichiarata la pubblica utilità, il procedimento per l'espropriazione sarà proseguito secondo le norme della presente legge.

In ogni caso per la determinazione della indennità, qualora il decreto di espropriazione sia pronunciato nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge o successivamente, si applicano le disposizioni degli art. 25 e 26 della presente legge.

Qualora i lavori di esecuzione dell'opera pubblica siano ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Per dovere di correttezza vorrei informare il Consiglio che la Giunta ha intenzione di rivedere la relazione alla legge, in quanto, durante l'esame da parte della Commissione, e soprattutto nell'esame e nella deliberazione della legge da parte del Consiglio, sono state fatte diverse modifiche; abbiamo soppresso un Capo intero, ed altre modifiche, le quali esigono un'appropriata relazione a motivazione di queste innovazioni e forse un'approfondita motivazione anche di altri punti. Detta relazione verrà inviata anche ai Consiglieri.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Con il testo definitivo, visto che è fatto.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 64: unanimità.

Adesso torniamo alla richiesta di inserimento dell'art. 47 bis, come già detto stamattina. L'art. 47 bis, firmato da Vinante, Raffaelli, Nardin, Paris, rielaborato, suona così: « *Se, dopo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l'opera non viene eseguita nei termini di cui all'art. 8, per volontà del proponente e indipendentemente da cause di forza maggiore, i proprietari degli immobili compresi nel piano di esecuzione di cui all'art. 10, hanno diritto di chiedere al proponente il risarcimento degli eventuali danni.* ».

E' posto ai voti l'art. 47 bis: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto della legge).

La legge è approvata con 30 voti favorevoli, 4 schede bianche.

Avverto i signori Consiglieri che i permanenti ferroviari scadono il 31 dicembre; perchè si possa in tempo utile richiedere al Ministero dei Traspor-

ti i nuovi permanenti, pregherei ogni Consigliere che desidera avere il permanente di prenotarsi; il segretario passerà con la lista.

Riprende la discussione sul **Punto 6 dell'Ordine del giorno**: « *Relazione dell'Assessore regionale alle attività sociali e sanità sulla situazione dei coloni trentini nel Cile* », che era stata sospesa per avere una relazione scritta. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Le ultime fasi della vicenda Cile in rapporto con l'attività del Consiglio Regionale, offrono anche lo spunto a una non nuova considerazione sul sistema che talvolta, e forse troppo spesso, adotta la maggioranza per risolvere di forza certi problemi o per sfuggire alla tangente di certi problemi.

La nostra Mozione, presentata nel maggio o giugno scorso, che richiedeva la nomina di una Commissione consiliare d'inchiesta per appurare responsabilità in ordine alla situazione dei coloni trentini nel Cile, e l'autorizzazione eventualmente anche a constatare direttamente le condizioni, a provvedere, a proporre delle soluzioni, era già all'Ordine del giorno di una tornata del Consiglio che poi non si è tenuta, e per quante giustificazioni diverse si possano portare di quel fatto, non potrei mai togliere, e a noi e a parte dell'opinione pubblica che segue queste cose, l'impressione che lo si sia fatto deliberatamente per discutere quella tal Mozione in situazione mutata nei suoi termini. L'Assessore è andato nel Cile, è venuto, ha fatto la sua relazione, oggi evidentemente una parte delle richieste può essere più facilmente elusa o contrastata più di quanto non si sarebbe potuto fare nel luglio scorso. E' una annotazione a un metodo, a un sistema che noi deploriamo e che senz'altro dovrebbe cessare nell'ambito della nostra Regione.

Abbiamo sentito la relazione dell'Assessore Bertorelle, l'abbiamo letta nel suo sunto scritto, e potremmo dire subito che, dati i numerosissimi precedenti di relazioni analoghe, anche se mancavano della fonte di informazione diretta, ci autorizzerebbe a mantenere un qualche scetticismo sul contenuto. Vogliamo, almeno da parte mia, voglio dare per scontato, e per buono, e per vero, e per obiettivo, e per esatto tutto quanto è contenuto nella relazione che l'Assessore ci ha distribuito, e prenderlo così com'è, senza avanzare scetticismi di sorta. Non ci resta, di fronte ad una relazione del genere, che prendere atto della conferma di quelle che sono state le voci, le notizie, le informazioni, non venute due o tre mesi fa, ma arrivate in Regione attraverso lettere, attraverso corrispondenze portate in questa sede, attraverso interrogazioni,

anni fa; prendere atto che quando qualcuno, da qualsiasi banco del Consiglio o da una parte della stampa si preoccupava della situazione dei coloni del Cile, aveva ragione, aveva più ragione quel qualcuno che non l'Assessore che diceva che le cose andavano bene. Prendere atto di questo, e prendere atto, ma non per restare tranquilli, di un tentativo fatto dall'Assessore, che lascia veramente perplessi e meravigliati; il tentativo di scaricare le responsabilità della Regione.

Ben due volte l'Assessore, nella sua relazione orale e scritta, ci dice, sottolineandolo, che la Regione non ebbe una ingerenza diretta né assunse responsabilità o obblighi di sorta relativamente al secondo e più numeroso scaglione di emigrati, e concludendo, in un inciso, dice ancora: « Sia pure al di fuori di ogni obbligo giuridico ». E' la prima volta che sentiamo sottolineato in questo modo lo scarico di responsabilità da parte della Regione, e veramente sono rimasto dolorosamente meravigliato di questo tentativo di scrollarsi dalle spalle una responsabilità che, se le cose fossero andate diversamente, la Giunta non avrebbe voluto dissociare da sé.

Infatti vediamo se dico le cose così per dirle o se questo possa essere documentato, se cioè fino che le cose non sono apparse in tale e di tale gravità, la Giunta Regionale abbia voluto considerare l'emigrazione nel Cile come un qualche cosa di estraneo alle proprie responsabilità.

Quando l'Assessore Bertorelle, in risposta a dei quesiti posti dal cons. Defant nella seduta del 23 marzo 1953, diceva di tutta l'operazione Cile che « è stata un'impresa senza dubbio interessante e molto utile », non lo diceva per fare un elogio ad altri ma per fare un elogio alla Giunta Regionale. Quando l'Assessore Bertorelle, due righe dopo, diceva « questo, bisogna riconoscerlo, è merito della Regione e particolarmente dell'Assessore Rosa che mi ha preceduto », non lo diceva evidentemente per indicare una operazione alla quale la Regione così, di straforo, al di fuori di ogni e qualsiasi obbligo, si era associata come assistente e basta!...

Quando, per documentare la serietà con la quale l'operazione era stata predisposta, l'Assessore Bertorelle diceva: « Loro sanno anche che la missione Helfer-Marchi ha potuto rilevare le condizioni del luogo e stabilire quante parcelle potevano essere formate e come utilizzarle », quando citava ciò e i lavori e le relazioni di codesta missione Helfer-Marchi, evidentemente tendeva a dimostrare la serietà con la quale la Regione aveva predisposto l'operazione Cile. Basta vedere poi del resto, nel contesto interessantissimo a leggersi oggi di quello stesso intervento dell'Assessore, lo spi-

rito col quale si difendevano i lati positivi dell'emigrazione in Cile, che non era quello di un Ente disinteressato alla cosa o interessato solo per spirito caritativo e facoltativo; diceva, l'Assessore Bertorelle: « *Le prime difficoltà sono state superate e bene, ma ricordo che già fin dal 1951 c'erano state delle lamentele; quelli però che si lamentavano allora ora stanno bene e siamo informati di casi di grande, non dico ricchezza, ma di sistemazione che non avrebbero mai pensato. Quando hanno comprato la macchina agricola, quando pensano di ammortizzare le somme per l'acquisto, già previsto in 30 anni, in due o tre o quattro anni, quando vanno a fare la spesa in aereo a Santiago, sono buone condizioni* ». E questo lo diceva, sia pure a proposito dei primi, per dimostrare la buona riuscita delle operazioni di cui la Regione si vantava. « *Noi siamo informati dalla stampa* », diceva, ed è bene ricordare anche questo, a proposito delle informazioni che sono venute dopo e che sono state confermate a due o tre anni di distanza. Credeva l'Assessore di essere informato meglio della stampa perchè diceva « *siamo informati da persone che sono sul luogo* ». E diceva anche, proprio in una parte del suo intervento che parrebbe dettata da chi avesse avuto intenzione di smentire in anticipo quello che è poi detto nella relazione recente: « *Abbiamo favorito l'emigrazione, e di questo non ci pentiamo, anzi siamo fieri di aver favorito un esperimento del genere. La nostra responsabilità è di carattere morale più che altro, per cui anche la partenza effettuata in novembre invece che a marzo-aprile non è cosa nostra* ».

La partenza effettuata a marzo o aprile, Assessore, riguardava il primo o il secondo scaglione? Si era già parlato da parte sua delle 108 famiglie. Questa responsabilità, almeno morale — ed è di questa che noi discutiamo, e non di responsabilità giuridica, perchè non siamo in sede giudiziaria — lei se l'è assunta in pieno per la Regione, e non mi pare giusto che oggi questa responsabilità venga buttata giù dalle spalle, con un semplice scrollone, solo ed esclusivamente perchè le cose sono andate male, perchè, ripeto, finchè voi avevate ragione o credevate di aver ragione per ritenere che le cose andassero bene non esitavate a vantarsene personalmente in Consiglio e attraverso la stampa.

Nella seduta del 16 ottobre 1953, in una relazione dell'Assessore in adempimento ad una promessa fatta al Consiglio Regionale di qualche mese precedente, se le parole hanno un senso — almeno che l'Assessore non mi dica adesso essersi trattato di un lapsus linguae, — egli diceva questo: « *Tale urgenza* » — cioè quella che portò alla partenza anticipata del secondo scaglione delle 108

famiglie, di quelli che andarono e non trovarono la terra, che andarono e non trovarono la casa, il bestiame e quelle cose che erano state promesse e che erano scritte nel contratto di Genova — « *tale urgenza derivava dalla situazione politica cilena per il fatto che il Presidente di quella Nazione era giunto all'ultimo anno del suo mandato e intendeva completare l'emigrazione dei nostri coloni in base agli accordi che erano stati fatti soprattutto per suo interessamento* ».

Da quella affermazione abbiamo potuto apprendere che i nostri coloni servirono alle sorti e alle fortune elettorali del Presidente cileno che cessava dal suo mandato, se le affermazioni dell'Assessore Bertorelle hanno un senso. E poi continua: « *La fretta impostaci* » — è emigrato anche Lei? Lei non era degli emigrati, allora vuol dire a noi, Regione —, « *la fretta impostaci determinò alcuni inconvenienti, sia nell'operazione di reclutamento e di selezione, sia in quelle di sistemazione e di assestamento dei coloni* ». Quindi mi pare che si sia detto abbastanza, che sia un perder tempo insistere ulteriormente a dimostrare che non è ammissibile e non è corretto da parte della Giunta Regionale questo scarico di responsabilità per una operazione, solo per il fatto che non è andata bene.

Nessuno vi ha chiamati davanti al Tribunale, nessuno vi ha minacciati di chissà che cosa; si chiede solo di avere il coraggio di riconoscere che un esperimento dettato dalle migliori intenzioni è andato male, magari perchè c'è stata la colpa di tizio o di caio, c'è stata forse leggerezza da parte di qualcuno di voi stessi, e mi pare sia nell'ordine della correttezza e dell'onestà politica arrivare a dire: « *ci siamo sbagliati e qualcosa è andato male* », ma il fatto di dire: « *io non c'ero, io non c'entravo* », è una impostazione che lei, Assessore, si doveva e ci doveva risparmiare.

Se volessimo fare una rassegna della stampa, che vi è generalmente favorevole, di una parte specialmente della stampa, di quel periodo, troveremo a mezze dozzine, a dozzine gli articoli laudatori di questa operazione, in cui si associava strettamente l'opera sagace, perspicace, sociale, umana degli Assessori della maggioranza democristiana, della Giunta Regionale. E quindi, precisato, almeno per mio conto, che una responsabilità da parte di qualcuno ci deve pur essere, perchè non sono stati eventi naturali, superiori a qualsiasi forza umana, — non c'è stato un nubifragio del quale si potrebbe incolpare la Regione durante la traversata atlantica, non c'è stato un terremoto o l'eruzione di un vulcano —, ammesso e dato per certo che si tratta di responsabilità, mi

pare che era giusto allora, quando l'abbiamo chiesto, ed è giusto oggi, cercare di fissare queste responsabilità e di circoscriverle. E penso che sarebbe nel vostro stesso interesse di circoscriverle anziché lasciarle ricadere indiscriminatamente e indistintamente o sulla Regione nel suo complesso o su tutta la maggioranza. Si parlava, in una di quelle risposte dell'Assessore Bertorelle, come di un dato tranquillante, di una relazione Marchi-Helfer. Due uomini che evidentemente hanno avuto un incarico, che lo hanno svolto, che hanno detto quello che effettivamente non corrispondeva alla verità, e qui va detto questo! Perché si è citata questa missione? Non l'ho inventata io, c'è nei verbali come una delle cose affermate e citate dall'Assessore, come una delle fonti di informazione sullo stato di cose nel Cile prima dell'emigrazione, e io verbali non ne invento. C'è stato, prima del secondo scaglione, della seconda emigrazione, un intervento al Consiglio Regionale di un Consigliere che era anche un tecnico, del prof. Toma, il quale non vedeva le cose con occhi e sguardo rosei. *« Non dimentichiamo che ci troviamo lungo le coste del Pacifico, in terre che sono state sottoposte per secoli all'azione continua del cloruro di sodio, sono terre salate che richiedono un lavaggio per lunghi anni prima di poter divenire idonee per le colture che dovranno praticarsi, a meno che non si proceda a coltivazioni di piante d'alto fusto. Occorrono parecchi anni, gli stessi Governi dell'America Latina si sono convinti della necessità di migliorare le clausole contrattuali degli emigranti »*, diceva, a proposito appunto delle clausole di ammortamento, e citava l'Argentina e il Brasile. E continuava ancora: *« Allo scopo di portare tutta la assistenza necessaria a queste nostre famiglie, anche con un onere finanziario molto modesto, per uno o due anni bisognerebbe costituire un ufficio tecnico a capo del quale dovrebbe essere una persona pratica di agricoltura coloniale, a meno che non venga scelta sul posto stesso dove l'emigrazione è avvenuta. Questi problemi dovevano essere esaminati con maggior ponderatezza »*. Ed era un moderato, se non erro, nella classificazione politica dell'uomo, e era un tecnico, se bene mi è stato riferito sulle qualità professionali del prof. Toma! E tanto è vero che questo suo intervento, del quale mi sono limitato a citare un breve passo, deve aver destato un senso di perplessità, perchè l'allora Assessore alle Attività Sociali, avv. Rosa, poco dopo confermava di trovarsi di fronte a una operazione che gli faceva tremare le vene e i polsi. Quindi non si presentava tutto liscio, tutto roseo, c'erano degli avvertimenti. Mi piacerebbe sapere inoltre qualche cosa di

definitivo sulla storia detta e smentita, ma non dimostrata finora nè vera nè menzognera, del Padre Frigerio, barnabita.

Ho letto una lettera autentica di un gruppo di emigrati nel Cile i quali parlano di questo Padre Frigerio, protagonista di una vicenda, che se non fosse vera dimostrerebbe una fertile e logica fantasia in chi l'ha inventata. Mi riservo di portare anche la lettera se si dovesse pensare che la fantasia sia del sottoscritto. Padre Frigerio, questo barnabita, quando ancora gli agenti della CITAL stavano contrattando — e questi agenti si chiamavano Mariottini e Picchio — stavano contrattando per il terreno di certi fratelli Cool in Santa Ines e San Ramon e Rinconada e Mirador dove poi sono andati i nostri emigranti, questo Padre Frigerio cercò di dissuadere i signori della CITAL dall'acquistare per degli italiani quel territorio che lui conosceva come improvido e improduttivo. Gli fu risposto che si occupasse dei fatti suoi. Pochi giorni dopo fu preso in una imboscata e bastonato talmente per bene che, mesi dopo, quando fu possibile farlo, dovette essere trasportato in una clinica di Milano per essere sottoposto ad una operazione al cranio. Durante la sua convalescenza il Padre Frigerio sarebbe venuto in Regione, e non avendo trovato l'Assessore Rosa che era a Pergine, chiese del suo segretario dott. Saltori, e gli fu detto che era in viaggio di nozze. Come se la possono essere inventata questi poveri diavoli del Cile? Bisogna pensare che ci sia stato un barnabita imbroglione se è andato a raccontare queste cose, perchè essi scrivono per averlo sentito dire direttamente da lui e indicano dove si trova oggi, in quale convento sia, danno l'indirizzo di quest'uomo, quindi è inutile fare le facce di chi cade dalle nuvole!

Gli fu detto: « Venga oggi pomeriggio », in seguito a telefonata che sarebbe stata fatta all'avv. Rosa; il pomeriggio aspettò, non vide nessuno, lasciò una lettera per l'avv. Rosa, dicendo: « Guardi io sono in grado di riferire con dati concreti alla mano e per esperienza diretta sulla inopportunità di un trasferimento di contadini in quelle zone che la CITAL sta acquistando per l'emigrazione dei coloni trentini. Io non mi posso fermare, me ne devo tornare all'ospedale civile di Milano, se crede il mio indirizzo è questo, il mio nome è questo: Padre Frigerio, si chiamerà Giuseppe o Luigi — il nome proprio non lo so — presso l'ospedale civile di Milano. Mi scriva, mi chieda di venire perchè ci tengo a far presenti queste cose ».

Non fu più richiesto da nessuno. In ordine ai tentativi di qualcuno che conosceva la situazione per dissuadere dal predisporre una situazione di

quel genere, è stato citato dagli emigranti anche l'intervento del signor Amadeo Privato, agente consolare italiano a La Serena, e successivamente di un signor Remo Zoccoli o Zoffoli, attuale — e attuale voleva dire il tempo in cui la lettera è stata scritta, tre o quattro mesi fa — agente consolare. Interposero la loro azione perchè l'acquisto di quei terreni, a quello scopo, non venisse fatto, e sempre i signori — quei galantuomini della CITAL, dei quali qualche volta l'Assessore Bertorelle, forse con troppa fretta, ci ha garantito l'onesta dicendo « li conosco benissimo, tutta brava gente », forse lei ha corso troppo nel dare questo giudizio... —, i signori Picchio e Mariottini hanno detto ai signori agenti consolari: « Occupatevi dei fatti vostri, noi lavoriamo per la CITAL ».

In ordine all'assistenza morale e giuridica, all'esperienza e alla sapienza che la Regione ha messo al servizio disinteressatamente del secondo scaglione degli emigrati, va ricordato un altro caso; ve lo dò come lo ho appreso, sempre dallo stesso pro-memoria firmato da un largo gruppo di emigrati nel Cile con nomi e cognomi. L'Assessore Bertorelle citava anche lui, nella sua relazione, che l'ingaggio, il reclutamento fu fatto direttamente da un ministro plenipotenziario del Governo cileno, il dott. Josè Vergara Keller, il quale però non girò da solo, non venne da solo, venne accompagnato — e con ciò la sua azione venne avallata dalla Regione —, venne accompagnato per le valli trentine dal segretario dell'allora Assessore, e quindi questo tizio avrà detto: « Io sono il segretario dell'Assessore regionale ». Ma il particolare più interessante, se è vero, e assicurano i coloni di poter dimostrare anche la veridicità di questo. È che girarono mostrando o un pieghevole o una cartolina o una fotografia che ritraeva delle parcelle che non erano nè San Ramon, nè Rinconada nè Mirador, nè Sant'Ines, nè S. Manuel, bensì una colonia de La Vega sur di Penelas, che è distante... non so...

BERTORELLE (Ass. attività sociali e sanità - D.C.): 5 km.

RAFFAELLI (P.S.I.): ... che era già occupata da altri e già funzionante; non era quella dove dovevano andare e gliela presentavano come quella dove sarebbero dovuti andare! In ordine a questo interessamento, espletato da parte della Regione sia pure al di fuori, al di sopra di ogni obbligo giuridico, che cosa ci potete dire del famigerato contratto di Genova, nel quale era detto testualmente che « tutti i terreni sono irrigui — e cito avendolo copiato dal contratto, e non per sentito dire — tutti irrigui, adatti per colture fruttifere, ortaggi, ce-

reali (mais, grano, orzo) e foraggiere per l'allevamento del bestiame »? Colture invidiabili! Poi vanno là e trovano il deserto salato! Ma questo personale più esperto, questo personale non spinto a illudersi da ragioni di necessità, che era il personale altamente qualificato della Regione, poteva vederci un momentino più chiaro in questi tipi di contratto che promettevano l'Eldorado che poi non c'era ed era invece deserto salato!

Mi pare che anche qui una parola di biasimo non sia fuori posto, non sia dell'opposizione per l'opposizione. O si aiuta davvero questa gente, si sa di poter fare e di poter vedere un po' più in là del loro naso di poveri diavoli, di poveri cristi che vengono dalla montagna, o se no è meglio non metterci le mani.

Questi, alcuni dei fatti riferentisi praticamente ancora al periodo della partenza. Ma è possibile poi, ci si può domandare ancora, che l'Assessore informato, come dice lui stesso, meglio della stampa, informato attraverso la corrispondenza e attraverso quelle persone mandate a spese della Regione e alle quali l'Assessore non ha mai lesinato i suoi elogi relativamente alla serietà, al senso di responsabilità nel vedere le cose e nel riferire, è possibile che malgrado tutte queste fonti dirette di informazioni, l'Assessore non sapesse che erano successe le cose già citate, che erano andati là e non avevano trovato quello che era stato promesso, e che poi, attraverso lo sviluppo di questa cattiva condizione di partenza, si era arrivati a condizioni di disagio che molti mesi fa sono state denunciate e che solo ora l'Assessore arriva ad ammettere, come quelle della vendita forzosa, da parte di coloni, di molta parte di suppellettili, del mobilio, di effetti propri personali per poter far fronte alle necessità del vitto?

E' possibile che non sapesse che da parte della CITAL si era tentato di far valutare a più del 200 per cento del suo valore reale l'attrezzatura rudimentale che la CITAL stessa aveva con ritardo fatto avere agli emigranti? Che l'Assessore non sapesse questa lunga teoria di disagi, di dispiaceri, di angherie vere e proprie a cui la CITAL sottopose gli emigranti, fino al punto che ai coloni che dichiaravano di doversene andare perchè non resistevano più in quelle parcelle, la CITAL, prima dell'intervento dell'Assessore, aveva fatto firmare delle cambiali in bianco senza data e senza cifre, per venire, comunque volesse, in che misura e quanto volesse lei, al recupero dei propri anticipi che erano poi anticipi largamente scontati dalle sofferenze di quella gente?

Questa è la realtà, che in parte si sapeva e che era stata smentita, da parte della Giunta Regio-

nale, fino al punto che dagli stessi banchi di maggioranza qualche mese fa si è levata una voce opportuna ed energica a chiedere un intervento diretto. E guardate che dal banco di un oppositore è forte la tentazione di dire: «l'avete fatto, sbrigatevela! Credete che ciò sia un bene dal punto di vista opinione pubblica? beati voi, illudetevi, la sfrutteremo!». E' forte la tentazione, lo potremmo anche fare, però mi domando se valga la pena di limitarsi a questo. Io vado più in là, mi pare di dover andare più in là, e chiedere a voi un atto che precisi in che misura vi potete assumere e avete il coraggio di assumervi questa responsabilità. Perché, di fronte a una vicenda, della quale per la quinta, sesta, decima volta da quando si è iniziata, si sta occupando ora il Consiglio Regionale, mi pare che l'uomo della strada, che non sia prevenuto in un senso o nell'altro, abbia fino ad oggi e di fronte al vostro recente atteggiamento due alternative da trarre: o gli affari vostri privati li fate male come avete fatto veramente male l'affare dei coloni nel Cile, e allora non so se vi si possa dare in mano la Regione, francamente; oppure fate bene i vostri e male gli altri, e allora il giudizio morale è peggiore.

Queste sono le conclusioni, e mi pare che non si possa uscirne. Si può uscire dicendo: «Sì, un affare l'abbiamo fatto male perché ci siamo fidati di gente che ci ha imbrogliati». Abbiate il coraggio di dirlo, c'è stata della gente che vi ha imbrogliati, e il minimo di colpa, di responsabilità che avete voi è di esservi fidati di gente che vi ha detto il falso sapendo di dirvi il falso, di quelli della CITAL, ditelo a quelli che avete mandato in Cile per conto vostro e che sono venuti a dirvi che le cose stavano come invece non stavano, e mi pare sia un elementare atto di onestà.

E anticipando quello che potrei dire dopo e che penso più utile risparmiarvi, io, come firmatario e confirmatario di quella Mozione la cui discussione viene nel prossimo punto all'Ordine del giorno, vi dico che la Mozione mantiene tutta la sua validità come nel giugno scorso. — Potrà essere superata per la prima parte riguardante un intervento diretto dei Commissari in Cile, e con questo sarà placata la preoccupazione del consigliere Brugger che l'altro giorno temeva che noi volessimo rovinare i bilanci della Regione viaggiando in aereo da Ciampino a Santiago, non accorgendosi di quanto fosse ridicola o per lo meno inopportuna una preoccupazione del genere da parte di chi dispone, come la maggioranza ha disposto, bene e anche non bene, del patrimonio e dei fondi disponibili della Regione. Venirlo a fare proprio a noi questo discorso non era il caso! — Resta valida

per la parte relativa all'accertamento e alla individuazione delle responsabilità.

Ho finito di dire quello che mi pareva utile e necessario dire su questa dolorosa vicenda, e a quello che ho detto c'è da aggiungere una sola precisazione: che non mi pare di poter approvare neanche la soluzione che l'Assessore ha proposto per i coloni che non potranno rimanere nel Cile. Non so come siano le aziende brasiliane, dove dovranno andare, e non ho ragione di dubitare anche del consenso che questi emigranti abbiano dato al loro trasferimento in Brasile. Potrei approvare un trasferimento, una soluzione del genere, nell'unico caso in cui mi si potesse assicurare che l'alternativa non era: crepare di fame in Cile o andare in Brasile, ma che l'alternativa fosse stata: andare in Brasile, restare qui, oppure tornare in Italia. Mi pare che se hanno preferito andare in Brasile, vuol dire che in Cile stavano sicuramente peggio; però questo non dimostra ancora che in Brasile andranno a trovare una situazione effettivamente buona. E permetta quindi che, scottati, sia pure indirettamente e non di persona, dall'acqua bollente, diffidiamo anche della ...tiepida acqua brasiliana.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei soltanto pregare l'Assessore Bertorelle — e spero che questa mia domanda non sia ritenuta inopportuna — di dirci quanto è costata la missione che egli e i suoi collaboratori hanno compiuto nel Cile.

BENEDETTI (D.C.): Desidero rivolgere alcune domande all'Assessore per avere ulteriori notizie, onde più concretamente decidere sulla sua relazione. Mi sia permesso anticipare alcune parole circa l'intervento del cons. Raffaelli. Vede, collega Raffaelli, il tema «emigrazione» è indubbiamente un tema interessante e, vorrei dire, delicato. Se poi parliamo della emigrazione nel Cile dovremmo scindere, a mio avviso, le responsabilità della Regione sul primo esperimento andato bene, che è stato quello dell'avviamento di un certo numero di famiglie avvenuto nella prima legislatura, dal successivo esperimento, che è stato condotto direttamente, sia pure attraverso la collaborazione e l'assistenza, per quanto riguarda i coloni, da parte della Regione. E mi lasci anche dire che di fronte alla obiettiva ed onesta relazione dell'Assessore non ho trovato altrettanta obiettività e onestà da parte sua. Perché se è vero che l'Assessore ha fatto una fotografia della situazione attualmente esistente è altrettanto vero che ha per lo meno prospettato delle soluzioni avvenire, mentre lei si è semplicemente riferito alla cronistoria, senza assolutamente provvedere a comunicare o a far sa-

pere quali erano le sue intenzioni per quanto riguarda la soluzione del problema. Questa polemica sterile che notiamo non solo qui ma anche altrove, non serve certo a costruire, ma al contrario danneggia non solo i raggruppamenti politici che a questa tattica si adeguano, ma addirittura crea un danno all'elettore, alla cittadinanza stessa.

Per proseguire vorrei chiedere intanto all'Assessore: 1) il contratto preliminare sottoposto ai nostri coloni dopo la diretta selezione da parte del Plenipotenziario del governo cileno era intestato alla CITAL, alla CORFO o all'altra organizzazione internazionale o nazionale, l'ICLE? vale a dire la controparte che aveva vistato, sottoscritto quei contratti era stata la Regione o no, tanto appunto per la responsabilità dell'atto? 2) Chi possiede la maggioranza delle quote sociali o delle azioni della CITAL? La CITAL è quella famosa società a carattere privato o pubblico, non si sa ancora bene, che si è costituita attraverso l'apporto del capitale dell'ICLE, italiana, e della CORFO, cilena. Quindi gradirei conoscere esattamente la consistenza del pacchetto azionario delle quote sociali da parte della CORFO e dell'ICLE. 3) Quali protocolli o atti ufficiali sono stati compiuti a garanzia della organica futura sistemazione dei nostri coloni? L'Assessore ha fatto una visita nel Cile, ha visitato, casa per casa, famiglia per famiglia, i nostri coloni, ha avuto modo di parlare anche con le organizzazioni cilene e l'organizzazione italiana, con la CITAL in particolare; pertanto, quali atti ufficiali sono stati sottoscritti e da chi, onde aver la garanzia che veramente ciò che è stato deciso potrà venire applicato? 4) Ha avuto modo di conoscere qualche persona nel Cile o ha avuto modo di dare incarico a qualche nostro colono di rappresentare i coloni non solo nei confronti della CITAL o del governo cileno o della CORFO, ma anche nei confronti della Regione? Intendo dire questo: vi sono dei Consiglieri i quali ricevono delle lettere più o meno belle, più o meno brutte, le quali riflettono la situazione della colonia; sarà opportuno che la Regione in sede locale curi di aver qualcuno di sua fiducia e di una certa intel-

ligenza che sappia fare una fotografia realistica e sappia ad un certo momento dare degli indirizzi sul come risolvere determinati problemi. In questo caso vedrei evidentemente una maggiore garanzia per l'attuazione di quei programmi che l'Assessore, assieme all'ICLE, alla CITAL nel Cile, ha delineato.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Rispondo subito al cons. Mitolo perchè non vorrei che un ritardo fosse interpretato male. Le spese a carico della Regione sono le seguenti. Per l'incaricato che andò nel marzo del 1953 le spese di trasferta sono di circa 400 mila, spese di viaggio 600 mila. Sono cifre approssimative che poi confermerò, ma si tratta di una variante di qualche migliaio lire. Per il mio viaggio, la spesa di viaggio è stata di 868 mila lire in aereo, più 85 mila di assicurazione suppletiva, le spese di trasferta lei le conosce perchè sono contenute nella legge e sono mantenute nella misura minima. Non ho chiesto la rappresentanza della Giunta di lire 18 mila al giorno, ma è rimasta la quota di 6 mila al giorno più il pernottamento di 2.500. Credo però che le spese di viaggio e di trasferta per quanto mi riguardano, non saranno direttamente sborsate dalla Regione, ma rientreranno in una partita di dare e avere che la Regione ha con l'ICLE, in quanto il viaggio della missione Helfer-Marchi del 1950 ricade su un fondo internazionale e pertanto è soggetto a rimborso alla Regione. Quindi non ci sarà una spesa effettiva per quanto riguarda la mia trasferta.

MITOLO (M.S.I.): E la spesa per il viaggio fatto dai coloni dal Cile al Brasile, da chi è stata sostenuta?

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): E' stata sostenuta dall'ICLE.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola, dichiaro chiusa la seduta. Si riprende venerdì, alle ore 9,15.

Ore 18,15.